PRINCIPI DI ATTESTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO

Documento approvato con delibera del CNDCEC del 16 dicembre 2020
I Principi di attestazione sono stati curati da:
- AIDEA, Accademia Italiana Di Economia Aziendale
- FNC, Fondazione Nazionale Commercialisti già IRDCEC
- ANDAF, Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari
- APRI, Associazione Professionisti Risanamento Imprese
- OCR, Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese

L’attuale revisione è a cura del Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Delegati del Consiglio Nazionale alla area Procedure concorsuali e risanamento di impresa:

**Andrea Foschi, Sandro Santi**

**Coordinatori GSA AIDEA:**
Alberto Quagli (Università di Genova)
Alessandro Danovi (Università di Bergamo)

**Supporto al coordinamento:**
Andrea Panizza (APRI – ODCEC Ferrara)
Patrizia Riva (Università del Piemonte Orientale)

**Gruppo di Lavoro coordinato dai delegati e da A. Danovi, A. Quagli, A. Panizza, R. Ranalli e A. Tron**
Angelo Capone (ODCEC Napoli Nord)
Eros Ceccherini (ODCEC Firenze)
Alessandro Danovi (Università di Bergamo – ODCEC Milano)
Valerio Dell’Olio (ODCEC Avezzano)
Valerio Garozzo (ODCEC Catania)
Maurizio Oggioni (ODCEC Monza)
Andrea Panizza (APRI – ODCEC Ferrara)
Alberto Quagli (Università di Genova)
Paola Rossi (Università Telematica Giustino Fortunato – Componente area fiscale e area crisi FNC)
Riccardo Ranalli (ODCEC Torino)
Edgardo Ricciardiello (Università Bologna)
Anna Maria Salvador (ODCEC Venezia)
Alessandro Solidoro (Consiglierie CNDCEC – ODCEC Milano)
Alberto Tron (Università Bocconi Milano – ODCEC Roma)

Utili osservazioni sono pervenute in sede di consultazione da Giacomo Barbieri, Bruno Bartoli, Andrea Ferri, Giorgio Ferretti, Gilberto Montecchi, Linda Morellini, Riccardo Romani, Lorenzo Sirch
La prima edizione dei Principi fu frutto dell’attività di numerosi accademici e professionisti.

**Soci AIDEA:** Alberto Quagli (Università di Genova); e Alessandro Danovi (Università di Bergamo) (coordinatori); Patrizia Riva (Università del Piemonte Orientale – supporto al coordinamento); Francesco Agliata (Seconda Università degli Studi di Napoli); Marco Allegrini (Università di Pisa); Alessandra Allini (Università di Napoli Federico II); Roberto Barontini (Istituto di Management, Scuola Superiore Sant'Anna); Nicola Castellano (Università degli Studi di Macerata); Lidia D’Alessio (Università degli Studi Roma 3); Alberto Falini (Università degli Studi di Brescia); Alessandro Gaetano (Università Tor Vergata Roma); Enrico Laghi (Università degli Studi di Roma Sapienza); Giovanni Liberatore (Università degli Studi di Firenze); Stella Lippolis (Università degli Studi di Bari A. Moro); Roberto Maglio (Università degli Studi di Napoli Federico II); Stefano Mengoli (Università di Bologna); Rocco Moliterni (Università degli Studi di Firenze); Anna Lucia Muserra (Università degli Studi di Bari A. Moro); Tiziano Onesti (Università di Roma 3); Michele Pizzo (Seconda Università degli Studi di Napoli); Bernardino Quattrociocchi (Università degli Studi di Roma Sapienza); Mauro Romano (Università di Foggia); Giuseppe Sancetta (Università degli Studi di Roma Sapienza); Giuseppe Savioli (Università di Bologna); Alessandra Tami (Università di Milano-Bicocca); Riccardo Tiscini (Univertitas Mercatorum di Roma); Alberto Tron (Università di Pisa); Ermanno Zigiotti (Università degli Studi di Macerata); Andrea Ziruolo (Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti Pescara)

**PROFESSIONISTI E ALTRI ACCADEMICI**
Stefania Albertin (APRI); Giulio Andreani; Michele Bana (ODCEC Vicenza); Bruno Bartoli (ODCEC Reggio Emilia); Cristina Bauco (IRDCEC); Daniele Bernardi (ODCEC Milano); Paolo Bernardini (ODCEC La Spezia); Carlo Bianco (ODCEC Milano); Elio Busato (APRI); Marco Caporal; Paolo Carbone (ODCEC Roma); Massimo Catasta (ODCEC Roma), Federico Diomeda (ODCEC Genova); Andrea Ferri (ODCEC Bologna); Franco Finocchi (ODCEC Bologna); Andrea Foschi (IRDCEC- ODCEC Parma); Alberto Guiotto (ODCEC Parma); Alberto Jorio (Università di Torino); Raffaele Marcello (IRDCEC); Gianluca Minniti (ODCEC Milano); Gilberto Montecchi (ODCEC Modena); Francesco Natale (ODCEC Roma); Andrea Panizza (APRI); Alessandro Perozzi; Marco Pezzetta (IRDCEC); Marco Pochetti; Marcello Pollio (ODCEC Genova); Giampaolo Provaggi (ODCEC Savona); Gianni Pretto (ODCEC Treviso); Riccardo Ranalli (ODCEC Torino); Francesco Rocchi (ODCEC Roma); Alessandro Solidoro (ODCEC Milano)

SOMMARIO

1. PROFILI GENERALI DEI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE ................................................................. 7
   1.1. Premessa ..................................................................................................................... 7
   1.2. Riferimenti normativi .............................................................................................. 7
   1.3. Il lavoro dell’Attestatore ......................................................................................... 7
   1.4. Esigenza e finalità dei Principi .............................................................................. 9
   1.5. Destinatari ................................................................................................................ 9
   1.6. Principi e responsabilità ....................................................................................... 10
   1.7. Riferimenti ad altri standard .................................................................................. 10
   1.8. Casi particolari ....................................................................................................... 11
   1.9. Struttura del documento ....................................................................................... 11
   1.10. Utilizzo delle indicazioni .................................................................................... 11

2. NOMINA E ACCETTAZIONE ................................................................................................... 12
   2.1. La nomina ............................................................................................................... 12
   2.2. L’accettazione ....................................................................................................... 12
   2.3. I requisiti professionali ......................................................................................... 15
   2.4. Le responsabilità dell’Attestatore: eventuali limitazioni ....................................... 16
   2.5. L’indipendenza ...................................................................................................... 16
   2.6. Il compenso per l’attestazione .............................................................................. 23
   2.7. Casi particolari ....................................................................................................... 25

3. PROFILI GENERALI DELLE VERIFICHE/DOCUMENTAZIONE ................................................. 26
   3.1. La verifica della documentazione componente il Piano ........................................ 26
   3.2. L’esame della documentazione con amministratori e sindaci ............................... 27

4. VERIFICA SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI ........................................................ 27
   4.1. Le finalità della verifica sulla veridicità dei dati ................................................... 27
   4.2. Il concetto di veridicità .......................................................................................... 28
   4.3. Il perimetro della verifica sulla veridicità ............................................................. 28
   4.4. La base informativa di partenza ............................................................................. 30
   4.5. La valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità .......................................... 31
   4.6. L’utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità ....................................... 33
   4.7. La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili ..................................... 35
   4.8. Neutralità dell’Attestatore rispetto alle vicende societarie ..................................... 37
   4.9. La valutazione dell’attività pregressa degli organi sociali ..................................... 38

5. LA DIAGNOSI DELLO STATO DI CRISI .................................................................................. 39
   5.1. La diagnosi dello stato di crisi ............................................................................. 39
   5.2. Valutazione delle cause della crisi nei piani in continuità aziendale ................... 39
   5.3. Gli strumenti di diagnosi ..................................................................................... 40
6. LA VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO ................................................................. 41
   6.1. Valutazione delle ipotesi strategiche ................................................................. 41
   6.2. La Valutazione della strategia di risanamento .................................................. 43
   6.3. La valutazione del programma di intervento (action plan) ................................. 44
   6.4. La verifica delle ipotesi economico-finanziarie .............................................. 45
   6.5. La verifica dello sviluppo dei dati del Piano .................................................. 46
   6.6. Analisi di sensibilità e prove di resistenza (stress test) ....................................... 49
   6.7. Verifica sul previsto monitoraggio del Piano .................................................. 50
   6.8. Il giudizio di fattibilità ....................................................................................... 51
   6.9. Emergenza sanitaria Covid-19 e incertezza straordinaria nella formulazione delle previsioni ................................................................. 52

7. LA VALUTAZIONE DEL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI ......................................... 54
   7.1. I casi obbligatori ............................................................................................... 54
   7.2. Il rinvio alla perizia estimativa ex art. 160, secondo comma, l.f. ....................... 54
   7.3. Il concordato con continuità aziendale ............................................................ 54

8. LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DELL’ATTESTAZIONE ..................................... 56
   8.1. Le parti componenti la relazione ....................................................................... 56
   8.2. Il contenuto della prima parte ......................................................................... 56
   8.3. Il contenuto della seconda parte ....................................................................... 58
   8.4. Il contenuto della terza Parte .......................................................................... 58
   8.5. La documentazione del lavoro di attestazione ................................................. 60

9. LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL’ATTESTAZIONE .................................................................... 62
   9.1. Esecuzione e monitoraggio del Piano ............................................................. 62
   9.2. Modifiche del Piano e nuova attestazione ..................................................... 63

10. LE RESPONSABILITÀ DELL’ATTESTATORE .................................................................... 65
    10.1. La responsabilità civile dell’Attestatore: cenni ............................................. 65
    10.2. La responsabilità penale dell’Attestatore: cenni .......................................... 66

ALLEGATO 1: PROCEDURE DI VERIFICA SU ALCUNE POSTE PATRIMONIALI DELLA BASE DATI CONTABILE: .......... 68
    1. Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste dell’attivo .......... 68
    2. Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste del passivo .......... 71

ALLEGATO 2: LE ATTESTAZIONI SPECIALI DI CUI AGLI ARTT. 182-QUINQUIES E 186-BIS L.F. (CENNI) ............ 74
    1. L’oggetto delle attestazioni speciali ..................................................................... 74
    2. Le verifiche nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti ....................................... 74
    3. Il giudizio richiesto all’Attestatore ..................................................................... 75
    4. Il momento del rilascio dell’attestazione riguardo alla richiesta di nuovi finanziamenti .... 75
       4.1. Il necessario esame di un piano finanziario “di periodo” ................................. 76
       4.2. La verifica sulla veridicità dei dati aziendali ................................................. 76
5. La strumentalità dei nuovi finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori nell’ipotesi di richiesta di nuovi finanziamenti

5.1. Gli ulteriori fattori che l’Attestatore deve considerare ai fini del proprio giudizio

5.2. La verifica della strumentalità dei nuovi finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori in caso di mancata omologazione del concordato e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

6. L’estensione alle altre attestazioni speciali

ALLEGATO 3: L’ATTESTAZIONE EX ART. 182-TER L.F.

1. L’oggetto dell’attestazione ex art. 182-ter l.f.

2. Il giudizio richiesto all’Attestatore nel caso di istanza di trattamento presentata nell’ambito di un concordato preventivo

3. Il giudizio richiesto all’Attestatore nel caso di istanza di trattamento presentata nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti
1. PROFILI GENERALI DEI PRINCIPI DI ATTESTAZIONE

1.1. Premessa

Nel settembre del 2014 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili approvava i Principi di attestazione dei piani di risanamento al fine di fornire, con riferimento alla migliore prassi professionale, un adeguato apparato di regole e un supporto all’attività del professionista chiamato dalla legge fallimentare a rilasciare l’attestazione (“Attestatore”).

A distanza di alcuni anni il lavoro ha richiesto una evidente revisione per tenere conto dell’evoluzione normativa e delle interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali nel frattempo intervenute.

Tale revisione è da intendersi riferita alla norma fallimentare attuale, in attesa dell’entrata in vigore il 1° settembre 2021 del Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa che richiederà una più completa rivisitazione per tenere conto dei nuovi riferimenti normativi e delle precisazioni contenute nel nuovo testo.

Alcune importanti revisioni sono invece state introdotte per tenere conto della particolare situazione venutasi a creare nel Paese a causa della pandemia da Covid-19 e del significativo impatto, sulle imprese, prodotto dalla conseguente straordinaria contrazione dell’attività economica e dall’accrescimento indebitamento delle imprese.

Tali modifiche riguardano in particolare il tema della fattibilità dei piani di risanamento e saranno oggetto di trattazione al § 6.9.

1.2. Riferimenti normativi


L’art. 37 della l. 7 agosto 2012 n. 134 (di conversione con modificazioni del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 “Decreto Sviluppo”), ha precisato i requisiti dell’Attestatore e alcuni dei contenuti dell’attestazione stessa.

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con l. 28 giugno 2016, n. 132) ha poi assegnato all’Attestatore nuovi compiti.

1.3. Il lavoro dell’Attestatore

La ratio dell’attestazione è quella di tutelare i terzi e i creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento (il “Piano”), perché le scelte e le rinunce di fronte ai quali sono posti dal debitore siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa.
L’importanza del lavoro dell’Attestatore è deputata a rafforzare l’idoneità degli impegni assunti dal debitore mediante il Piano e finalizzati al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e al risanamento della esposizione debitoria.

L’Attestatore a cui si riferisce la legge è il soggetto, indipendente, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 lett. a) e b) della l.f., che elabora per conto dell’imprenditore:

a) la relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dal terzo comma lett. d) dell’art. 67 l.f.;

b) la relazione accompagnatoria della domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161 l.f., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;

c) la relazione sulla fattibilità del piano presentato in caso di proposte concordatarie concorrenti, prevista dall’art. 163 l.f.;

d) la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182-bis l.f. tenuto anche conto dell’eventuale estensione degli effetti ai sensi dell’art. 182-septies;

e) la relazione sulla soddisfacibilità dei crediti tributari e previdenziali di cui all’art. 182-ter l.f.

f) la dichiarazione di idoneità della proposta di cui al sesto comma dell’art. 182-bis l.f.;

g) l’attestazione per accedere ai finanziamenti all’impresa, prevista dall’art. 182-quinquies l.f.;

h) l’attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato prenotativo, prima dell’omologa, prevista dal quarto comma dell’art. 182-quinquies l.f.;

i) l’attestazione circa l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria prevista dall’art. 182-septies;

j) l’attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall’art. 186-bis l.f.;

k) l’attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all’art. 186-bis, commi terzo e quarto, l.f.

Nella prassi accade, inoltre, che possa essere richiesto all’Attestatore di rilasciare una “anticipazione” e breve descrizione dei risultati del lavoro di attestazione sotto forma di comfort letter non vincolante, sulla prevedibile idoneità del Piano a garantire il superamento della situazione di crisi. Le anticipazioni sono richieste all’Attestatore nell’ambito di istituti quali il piano di risanamento atteso ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. e l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., quando i creditori con i quali l’impresa ha in corso le trattative funzionali all’intervento di risanamento chiedono al professionista indipendente di esprimere un giudizio preventivo sulla “serietà” del percorso intrapreso quale condizione vincolante per proseguire nel sostegno (finanziario) dell’impresa in crisi o istruire l’iter deliberativo dell’accordo. In altri casi, l’anticipazione può consistere in una relazione, assimilabile ad una limited review, il cui giudizio consiste in una

---

1 È assimilabile il caso della “attestazione” richiesta dall’INPS ai sensi della circolare 38/2010.
negative assurance, cioè nell’attestazione che il lavoro fino a quel momento eseguito non ha portato alla luce nulla che potesse far ritenere necessarie rettifiche o integrazioni dei documenti esaminati, evidenziando in tal caso le procedure di verifica ancora in corso.

1.4. Esigenza e finalità dei Principi

Stante la complessità della materia, è comunemente sentita la necessità di disporre di linee guida e di uno standard di relazione di attestazione che possa indicare modalità operative e costruire modelli virtuosi di comportamento.

In questa ottica i Principi propongono modelli comportamentali condivisi ed accettati riguardanti le attività che l’Attestatore deve svolgere, sia per verificare la veridicità dei dati, sia relativamente al giudizio di fattibilità del Piano e al fatto che l’impresa possa riacquistare l’equilibrio economico-finanziario e patrimoniale.

I Principi, applicandosi ai vari contesti gestionali e dimensionali dell’impresa, se correttamente applicati, offrono ai professionisti la possibilità di individuare standard comuni per le diverse situazioni, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza.

In questo i Principi si propongono di ridurre le difficoltà che gli Attestatori incontrano e di individuare approcci metodologici nella conduzione delle verifiche finalizzate a rendere i giudizi di veridicità e di fattibilità.

1.5. Destinatari

I Principi sono pertanto destinati ad una pluralità di operatori:

- ai professionisti Attestatori, per fornire un quadro di riferimento in analogia con i principi contabili e i principi di revisione ovvero le norme di comportamento emanate dal CNDCEC;
- al debitore, per fornire un’indicazione della tipologia di lavori che l’Attestatore deve svolgere e consentire quindi un costruttivo confronto;
- ai creditori e ai terzi, per consentire l’affermarsi di good practices che permettano di applicare correttamente la ratio della legge;
- agli advisor e ai professionisti in genere che redigono il piano e ciò in affiancamento ai Principi di redazione dei piani di risanamento, approvati dal CNDEC nell’ottobre 2017;
- ai terzi (operatori di settore o investitori) interessati a formulare proposte concorrenti, potendo assumere l’attestazione quale base informativa oggettiva, seppur limitata, relativa all’impresa;
- agli organi giudicanti, perché mediante la fissazione delle regole di riferimento di condotta professionale possano valutare in modo più oggettivo il lavoro degli operatori.
1.6. Principi e responsabilità

Va tenuto presente che i Principi propongono modelli condivisi di alta qualità professionale delle attestazioni, ottenibili con l’impiego dei più elevati standard di diligenza professionale, da declinare in funzione delle specificità del caso concreto. I Principi, inoltre, assumono utilità anche nei casi in cui l’operato dell’Attestatore debba essere oggetto di valutazione ex post nell’ambito di un eventuale procedimento aperto a suo carico ex art 236-bis l.f. o per risarcimento dei danni.

Con l’introduzione nella legge fallimentare dell’art. 236-bis (“Falso in attestazioni e relazioni”) previsto dall’art. 33 del d.l. 83/2012, l’Attestatore assume, infatti, significative responsabilità, tanto più che il legislatore non ha precisato che cosa si intenda per informazione “false” e “informazioni rilevanti”, la cui esposizione od omissione rilevano penalmente. Si rende perciò necessario permettere agli Attestatori di svolgere il proprio incarico con una certa sicurezza e tranquillità, ai creditori di esprimere il proprio voto con cognizione di causa e con convinzione e agli organi giudiziari di fare affidamento su norme di comportamento e procedure precise che non si prestino a interpretazioni fuorvianti.

I Principi consentono inoltre di integrare in alcuni casi la legge fallimentare con indicazioni più precise. Sotto questo profilo, pur non essendo norma ancora in vigore, è utile che l’Attestatore consideri anche quanto indicato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ove la disciplina non sia innovativa, ma abbia natura interpretativa del portato della legge fallimentare.

1.7. Riferimenti ad altri standard

Integrazione del contenuto dei Principi è costituita dai Principi di redazione dei piani di risanamento, approvati dal CNDEC nell’ottobre 2017. L’Attestatore potrà eventualmente esprimersi con riferimento alla conformità o meno del Piano a tali principi.

Utile integrazione possono essere anche i principi di revisione nazionali ed internazionali previsti dagli artt. 11 e 12 del d.lgs. 39/2010 e quelli stabiliti dal CNDCEC, riconosciuti dalla Consob, nei limiti in cui essi, come anche specificato in alcune parti di questo documento, siano applicabili o funzionali agli scopi dell’attestazione.

Peraltrro, va da subito precisato che nelle situazioni di crisi e nei contesti in cui si muove l’Attestatore, i normali principi di revisione non sono applicabili se non parzialmente, non solo per quanto attiene ai dati previsionali contenuti nel Piano, ma anche con riferimento ai dati contabili alla base del Piano stesso. Prevedere che i principi di revisione siano adottabili in toto non è di fatto attuabile in considerazione delle condizioni oggettive di lavoro (tempi ristretti di esecuzione del mandato ed ampiezza dello stesso) e non è nemmeno necessario in relazione alle finalità del giudizio di attestazione. Ne consegue che l’Attestatore non può essere equiparato, sotto il profilo strettamente giuridico, al revisore legale di società e conseguentemente non deve ritenersi soggetto al rispetto di tali principi.
In questa prospettiva ogni citazione, menzione e richiamo ai principi di revisione nazionali ed internazionali o ad altri principi contenuti nei capitoli che seguono deve essere intesa come riferimento alle migliori “tecniche di revisione” ai quali l’Attestatore può rivolgersi come strumenti metodologici ed ispiratori del lavoro di attestazione.

Si considerano quali riferimenti utili anche gli *International Standard on Assurance Engagements ISAE* che si riferiscono a incarichi “other than audits or reviews of historical financial information” principalmente gli ISAE n. 3000 e 3400. Tra i riferimenti nazionali è opportuno ricordare i documenti emanati dal CNDCEC per l’attività di verifica: “Osservazioni sul contenuto delle relazioni del professionista nella composizione negoziale della crisi d’impresa” e per la redazione del Piano di risanamento e le “Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi”, redatte in collaborazione con Università di Firenze ed Assonime.

Non ultimi la Circolare del CNDCEC n. 30/IR del 11.2.2013 che tratta del professionista Attestatore indipendente e del contenuto della relazione e il documento del CNDEC “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa” del 30.10.2015.

**1.8. Casi particolari**

Il presente documento tratta gli aspetti generali dell’attestazione riferibili ai piani di risanamento compresi i piani liquidatori. Per l’applicazione a casi particolari, quali quelli delle imprese minori o dei gruppi di imprese, in attesa di specifiche indicazioni, può essere opportuno integrare le indicazioni dei Principi con quanto suggerito dalla dottrina.

**1.9. Struttura del documento**

I Principi sono strutturati in funzione del possibile iter del lavoro dell’Attestatore. Vengono affrontati gli aspetti riguardanti la nomina e l’accettazione dell’incarico e, a seguire, gli aspetti generali delle verifiche e della documentazione necessaria al lavoro dell’Attestatore: le verifiche della veridicità dei dati aziendali, la diagnosi dello stato di crisi, la verifica sulla fattibilità del Piano, fino alla relazione dell’Attestatore. Seguono i profili di responsabilità penale.

Le parti in grassetto segnalano la particolare rilevanza delle prescrizioni contenute.

**1.10. Utilizzo delle indicazioni**

L’Attestatore è sempre tenuto a utilizzare il proprio giudizio professionale al fine di ottimizzare ed implementare le indicazioni metodologiche ed applicative suggerite, evidenziando i casi specifici in cui crede più utile discostarsi dalle indicazioni generali. In questo senso, l’Attestatore nella sua relazione indicherà esplicitamente se ha applicato i presenti Principi (intendendo con tale
affermazione il rispetto integrale delle prescrizioni di seguito presentate), evidenziando eventuali situazioni in cui ritenesse che non siano applicabili al caso oggetto del suo esame.

2. NOMINA E ACCETTAZIONE

2.1. La nomina

La designazione dell’Attestatore compete al debitore salvo il caso della designazione dell’Attestatore, incaricato di certificare la fattibilità del Piano contenuto nella Proposta concorrente, ai sensi dell’art. 163 l.f., in cui compete al proponente interessato.

Pur se la legge fa sempre riferimento ad “un professionista indipendente” si ritiene che l’incarico possa essere anche affidato a più professionisti congiuntamente (nella prassi 2/3, non di più per non rendere il lavoro eccessivamente dispersivo), purché tutti in possesso dei requisiti professionali e di indipendenza richiesti.

2.1.1. È in ogni caso designato dal terzo proponente il professionista chiamato a rendere l’attestazione della proposta concorrente di cui all’art. 163 l.f.

Può essere designato anche da altro interessato all’assegnazione del nuovo appalto il professionista incaricato di attestare ai sensi dell’art. 186-bis, quarto comma, l.f., la conformità al Piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto pubblico per il quale il debitore concorre all’assegnazione.

2.2. L’accettazione

2.2.1. La previsione della duplice qualifica di revisore legale e di professionista iscritto in albi in capo all’Attestatore evidenzia come il legislatore abbia voluto prevedere elevati standard di competenze per ricoprire il ruolo.

Il presupposto giuridico che fissa le qualifiche dell’Attestatore non esime quest’ultimo dalla verifica, in concreto, oltre che dell’indipendenza, dell’adeguatezza della propria organizzazione e del possesso della specifica competenza occorrenti per lo svolgimento dell’incarico (v. ultra anche § 2.2.5).

2.2.2. È opportuno che il professionista, nell’accettare l’incarico, proceda alla valutazione del rischio che presenta l’attività da svolgere. Gli elementi di rischio da tenere in considerazione sono molteplici, quali:

a. fattori individuali, con particolare riferimento alla conoscenza del settore economico/business oggetto di verifica (v. ultra anche § 2.2.5);
b. fattori riferiti all’azienda con particolare riferimento alla stima della adeguatezza del sistema interno di pianificazione e controllo (SCI), dell’affidabilità e competenza dell’eventuale consulente usato per l’assistenza nella redazione del Piano e di altri professionisti e operatori coinvolti;

c. fattori legati al business in cui l’azienda opera, che possono rendere più complessa l’attività di pianificazione;

d. fattori ambientali, intendendo con ciò il “clima” in cui si inserisce il Piano e l’atteggiamento dei creditori e dei vari stakeholder interessati alla ristrutturazione;

e. fattori legati in modo specifico al Piano: tra cui (esemplificativamente ma non esaustivamente) il grado di realismo delle ipotesi, la qualità delle fonti informative impiegate/disponibili, l’arco temporale interessato;

f. fattori riferibili alla “reputazione” del cliente e della Direzione aziendale, se percepibili dall’Attestatore e tali da influenzare il rischio;

g. Compatibilità dei tempi richiesti con le attività da svolgere e alla disponibilità di tempo dell’Attestatore e della sua organizzazione (v. ultra anche § 2.2.5).

2.2.3. Taluni rischi sono pienamente apprezzabili da parte del professionista solo dopo avere preso conoscenza del Piano o delle sue linee guida (intenzioni strategiche), pertanto, a giudizio dell’Attestatore, la propria accettazione potrà avvenire solo a posteriori ma comunque entro un termine ragionevole per dare modo al debitore, in caso di non accettazione dell’incarico, di individuare altro professionista in sostituzione.

Qualora l’accettazione dell’incarico avvenga, come in genere accade, in epoca anteriore all’ultimazione del Piano, l’Attestatore potrà valutare il rischio in ragione della conoscenza di elementi preliminari e dichiarazioni del debitore, nonché in base alla conoscenza della professionalità e adeguatezza degli eventuali advisor nominati dal debitore.

2.2.4. Una volta valutata l’opportunità di poter svolgere l’incarico l’Attestatore deve farsi sottoscrivere un mandato (engagement letter); è opportuno che tale mandato rechi i seguenti elementi:

- la portata dell’attestazione;
- l’assunzione di responsabilità da parte della Direzione aziendale circa i dati contenuti nel Piano (da fare riconfermare prima del rilascio del giudizio di attestazione finale da parte dell’Attestatore);
- l’impegno a trasferire all’Attestatore tutte le informazioni rilevanti per la veridicità della Base dati contabile e la fattibilità del Piano;
- i poteri di acquisizione di informazioni integrative o supplementari rispetto a quelle contenute nel Piano;
il compenso derivante dall’attestazione e le relative modalità di pagamento in relazione all’avanzamento lavori, nonché eventuali condizioni per la sua revisione;

l’ipotesi di recesso dall’incarico per mancata consegna delle attestazioni e/o documentazioni e/o collaborazioni necessarie da parte dell’imprenditore e/o della Direzione aziendale, degli amministratori dei professionisti dell’impresa;

l’ipotesi di recesso in caso in cui durante l’incarico emergano elementi precedentemente inesistenti e/o non noti che facciano venire meno l’indipendenza dell’Attestatore prima dell’emissione del giudizio finale.

Ulteriori elementi che possono essere inseriti nel mandato sono:

il periodo coperto dal Piano;

una indicazione delle principali tipologie di verifiche che saranno svolte e del team di lavoro;

la data orientativa di previsto rilascio del giudizio finale e di eventuali giudizi intermedi se richiesti;

nel caso di accettazione dell’incarico anteriormente alla consegna della versione definitiva del Piano, il tempo minimo dalla consegna del Piano che si ritiene necessario per il rilascio dell’attestazione;

l’ipotesi di recesso nel caso di mancato pagamento delle prestazioni o in altre ipotesi, tali da fare venire meno l’indipendenza dell’Attestatore;

la possibilità per l’Attestatore di chiedere al debitore la nomina, a proprie spese o a spese del mandante, di eventuali esperti in materia specifica, diversa da quella di competenza dell’Attestatore;

l’indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale dell’Attestatore.

L’oggetto dell’incarico deve essere l’attività di analisi e verifica del Piano finalizzata all’attestazione e non già l’attestazione stessa. Ciò in quanto non necessariamente l’attività dell’Attestatore conduce all’attestazione del Piano, considerato che essa può concludersi anche con esito negativo.

2.2.5. Il professionista, prima di accettare l’incarico, deve procedere alla valutazione della propria competenza ai fini dello svolgimento dello stesso. Il nominando Attestatore dovrà quindi riflettere sui limiti (di tempo, competenze, struttura etc.), considerato che lo svolgimento dell’incarico deve avvenire con l’idonea diligenza.
2.3. I requisiti professionali

2.3.1. L’Attestatore, all’atto dell’accettazione dell’incarico ovvero nella propria relazione, deve confermare/dichiarare di possedere i requisiti professionali ex art. 67, terzo comma, lett. d), l.f.

2.3.2. L’Attestatore, dopo avere ricevuto la lettera d’incarico (o nella propria proposta ovvero nella relazione), deve rilasciare specifica dichiarazione di:

a) essere iscritto nel registro dei revisori legali, indicando il numero di iscrizione;
b) essere in possesso dei requisiti indicati dall’art. 28 lett. a) e lett. b), l.f. (cioè essere iscritto all’ordine degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili sezione A), indicando l’albo/ordine di appartenenza ed il numero di iscrizione;
c) che non sono stati assunti nei suoi confronti provvedimenti disciplinari o qualsivoglia provvedimento di sospensione od inibizione all’esercizio della professione a cui appartiene, tali da impedire l’assunzione dell’incarico.

2.3.3. La dichiarazione della permanenza dei presupposti soggettivi professionali da parte dell’Attestatore può risultare da apposita dichiarazione da allegare alla relazione finale o essere inclusa nelle premesse della relazione finale di attestazione.

2.3.4. In attesa della costituzione dell’Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure ex art. 358 CCI, l’incarico può essere assunto solo da coloro che risultano iscritti anche nel registro dei revisori legali\(^2\), istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (in applicazione del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

2.3.5. L’Attestatore può anche essere un’associazione professionale i cui soci siano iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sezione A, ovvero all’albo degli avvocati. Se la designazione dell’Attestatore è avvenuta incaricando una associazione professionale, all’atto dell’accettazione dell’incarico deve essere designata la persona fisica (che deve essere iscritta, oltre che nei sopra menzionati albi, nel registro dei revisori legali) responsabile dell’incarico.

2.3.6. La mancata previsione all’art. 28, lett. b), l.f. delle Società tra professionisti (STP) introdotte dalla l. 12 novembre 2011, n. 183 non esclude che il debitore/interessato possa designare una STP anziché un singolo professionista. In una simile ipotesi occorre che:

- la STP abbia ad oggetto l’esercizio in via esclusiva delle attività di una professione regolamentata (o più se multidisciplinare);

---

• i soci professionisti risultino iscritti in uno degli albi professionali presi in considerazione dall’art. 28, lett. a), l.f.;
• il socio designato per l’espletamento dell’incarico, oltre ad essere un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all’art. 28, lett. a), l.f., risulti iscritto al registro dei revisori legali già citato.

In tali ipotesi deve essere indicata da parte dell’associazione professionale o della STP la persona fisica che assume la responsabilità dell’incarico ai fini penali, che dovrà quindi coincidere con il soggetto che sottoscriverà il giudizio finale di attestazione.

2.4. Le responsabilità dell’Attestatore: eventuali limitazioni

2.4.1. La lettera di incarico deve prevedere ipotesi limitative della responsabilità, in caso di omissione di elementi e/o mancanza di collaborazione da parte dell’impresa.

2.4.2. L’Attestatore ha una responsabilità contrattuale verso colui che lo ha nominato. Con chi conferisce il mandato è possibile prevedere clausole contrattuali limitative della responsabilità da includere nella lettera di incarico. Un’ipotesi di limitazione delle responsabilità può riguardare il caso in cui l’impresa fornisca elementi e dati errati con dolo o colpa grave. L’attestazione dovrebbe portare alla luce tali ipotesi, tuttavia non sempre può accadere che il professionista indipendente sia in grado di rilevare simili comportamenti. È pertanto possibile, in sede di nomina ed accettazione, prevedere una manleva per i danni causati dal non aver fornito dati completi e veritieri (v. anche il § 9).

2.4.3. La responsabilità dell’Attestatore non riguarda la realizzazione a posteriori del Piano o di specifiche parti di esso ma la sua fattibilità al momento in cui gli è sottoposto. La realizzazione dipende dagli amministratori e dalla Direzione aziendale e/o da circostanze esterne, comunque al di fuori del controllo del professionista indipendente il cui giudizio è solo prognostico e di ragionevolezza.

2.5. L’indipendenza

2.5.1. L’Attestatore, ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. deve essere indipendente rispetto al debitore ed ai terzi interessati all’operazione di risanamento, ed è tenuto a dichiarare:
• di non essere legato al debitore (o a chi lo incarica) da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile;
• di non avere prestato, neanche per il tramite di altri professionisti uniti in associazione professionale\(^3\), negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore (o di chi lo incarica);

• di non essere stato membro nei cinque anni precedenti degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;

• di non essere legato a altre parti che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio.

L’aver effettuato precedenti attestazioni previste dalla l.f. a favore dello stesso debitore o di società del gruppo di appartenenza di regola non compromette l’indipendenza del professionista (si veda in proposito quanto previsto nei successivi paragrafi), tuttavia è opportuno che nell’attestazione ne sia fatta esplicita menzione.

I rapporti di natura personale rilevano solo se connotati da una intensità tale da incidere sull’autonomia del professionista.

2.5.2. L’indipendenza dell’Attestatore deve permanere sino alla conclusione dell’incarico. Nel caso in cui si accerti, nel corso dell’attività, la sussistenza di rischi che compromettano l’indipendenza dell’Attestatore, egli è chiamato ad adottare tempestivamente le misure di salvaguardia che consentano di ripristinare la sua indipendenza. Nel caso in cui il requisito non sia ripristinato, egli deve dichiararlo e devono essere messe in atto le azioni previste per la sostituzione dell’Attestatore (cfr. anche § 2.5.7).

2.5.3. La partecipazione dell’Attestatore alle riunioni di lavoro con il debitore e/o i suoi consulenti e/o i creditori non ne pregiudica l’indipendenza, a condizione che lo stesso non si ingerisca nella scelta delle strategie identificate nel Piano e/o della soluzione di composizione della crisi identificate dal debitore (v. anche § 2.5.8).

2.5.4. L’indipendenza è un requisito posto a presidio dell’obiettività dell’Attestatore. Non è possibile individuare compiutamente tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l’obiettività. Il professionista è invitato ad effettuare una autovalutazione preventiva dei rischi potenziali connessi alla propria indipendenza.

I requisiti di indipendenza sono riconducibili a due distinti insiemi: i pregiudizi aventi natura relativa da valutare caso per caso e quelli aventi natura assoluta.

Con riferimento ai pregiudizi aventi natura relativa, rileva la sussistenza di rapporti non solo nei confronti del debitore ma anche con le società controllate dall’impresa o che la

\(^3\) Si ritiene nel caso dei professionisti uniti in associazione professionale sicuramente non rilevante l’eventuale assunzione di cariche non effettive.
controllano o con quelle sottoposte a comune controllo e con coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento se tali da compromettere l’indipendenza. Nei confronti di tali soggetti rientrano in tale ambito, se tali da compromettere l’indipendenza, i rapporti di lavoro e quelli continuativi di consulenza e di prestazione d’opera retribuita (art. 2399 lett. c).

Si tratta di requisiti che rilevano in relazione all’indipendenza di giudizio. Non rileva tanto la natura del rapporto o la sua rilevanza assoluta ma la rilevanza per il professionista Attestatore in termini di pregiudizio del necessario scetticismo e assenza di condizionamenti di qualsivoglia natura sulla libera formazione del giudizio.

I condizionamenti in questione potrebbero derivare da rapporti economici, di credito e finanziari con l’impresa, le società da questa controllate o che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo, ovvero con soggetti che hanno interesse all’operazione quando tali rapporti risultassero pregiudicati dal giudizio che è chiamato a rendere l’Attestatore e conseguentemente ne risultasse compromesso il ritorno economico della sua attività professionale ovvero la sua solidità finanziaria o patrimoniale. Potrebbero altresì derivare da rapporti di sudditanza psicologica od ancora da rapporti di natura personale che impediscono all’Attestatore una serena espressione del giudizio. Non è sufficiente l’esistenza di un rapporto professionale o personale ma occorre che esso sia in grado di incidere sulla libertà di giudizio.

Sul punto valgono anche le considerazioni svolte nelle “Norme di comportamento del collegio sindacale” del CNDCEC che precisano che, “in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d’opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell’analisi dei rischi per l’indipendenza”, fornendo indicazioni che consentono di verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria.

Con riferimento alle parti che hanno interesse all’operazione alle quali il professionista sia legato da rapporti di natura personale o professionale, occorre che tale interesse sia in contrasto con la finalità del giudizio richiesto all’Attestatore. Il che si verifica, ad esempio, allorquando le parti abbiano un interesse a ottenere il giudizio favorevole dell’Attestatore pur in assenza dei presupposti o quando le parti in questione abbiano interesse a che l’Attestatore sottaccia taluni elementi di criticità del Piano o, nei concordati preventivi, elementi informativi rilevanti per l’espressione del voto da parte dei creditori. Non costituisce situazione di pregiudizio, qualora non comporti il rischio di auto-riesame di valutazioni già rese o comunque non incida sull’obiettività di giudizio in relazione a valutazioni che il professionista sia chiamato a rendere, il fatto che egli ricopra il ruolo di organo di controllo o membro dell’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 presso una parte terza (diversa dall’impresa, dalla sua controllante, dalle sue controllate o da società sottoposte al comune controllo) che ha interesse all’operazione. Ciò in quanto tali ruoli presuppongono per propria natura la sussistenza dell’indipendenza nei confronti della impresa nella quale si rivestono.
I requisiti aventi natura relativa debbono essere accertati, caso per caso, attraverso una autovalutazione da parte del professionista non essendo sufficiente la sola sussistenza del rapporto.

Quanto invece ai pregiudizi all’indipendenza aventi natura assoluta, essi sono puntualmente circoscritti dalla norma ed attengono: specifici rapporti (lavoro autonomo o subordinato, incarichi negli organi amministrativi o di controllo), anche solo per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, con il debitore o chi incarica l’Attestatore, anche risalenti nel tempo e cioè negli ultimi cinque anni; i rapporti di parentela o affinità con gli amministratori del debitore, delle società da questi controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo (art. 2399, lett. b).

Diversamente dai requisiti di indipendenza di natura relativa, i rapporti in questione, anche se cessati, sono sempre tali da far venir meno il requisito di indipendenza.

La norma non precisa se rientrino nel novero dei rapporti in questione, tali da pregiudicare in via assoluta il requisito dell’indipendenza quelli di attività di lavoro autonomo avente natura occasionale uno actu. A tal riguardo, l’ultima parte della lett. d) dell’art. 67 l.f. va coordinata con il riferimento alla lett. c) dell’art. 2399 c.c., che limita la incompatibilità alle sole prestazioni “continuative”. Si ritiene che prestazioni uno actu occasionalmente rese al debitore non costituiscano pregiudizio in via assoluta della indipendenza. Esse però possono incidere comunque sulla indipendenza di giudizio e debbono essere valutate con particolare attenzione avendo riguardo all’estensione e durata delle prestazioni rese, al loro valore economico ed al loro oggetto. Possono essere comunque atte a pregiudicare l’indipendenza le prestazioni che, indipendente dalla loro rilevanza, estensione e valore economico:L’indipendenza è un requisito posto a presidio dell’obiettività dell’Attestatore. Non è possibile individuare compiutamente tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l’obiettività. Il professionista è invitato ad effettuare una autovalutazione preventiva dei rischi potenziali connessi alla propria indipendenza.

I requisiti di indipendenza sono riconducibili a due distinti insiemi: i pregiudizi aventi natura relativa da valutare caso per caso e quelli aventi natura assoluta.

Con riferimento ai pregiudizi all’indipendenza aventi natura relativa, rilevano la sussistenza di rapporti non solo nei confronti del debitore ma anche nei confronti di coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento se siano tali da compromettere l’indipendenza. Rientrano in tale ambito anche i rapporti, con le società controllate dall’impresa o che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo, di lavoro e quelli continuativi di consulenza e di prestazione d’opera retribuita, se tali da compromettere l’indipendenza e, nei confronti degli stessi soggetti oltre che dell’impresa stessa, i rapporti di patrimoniale, sempre che tali da compromettere l’indipendenza (art. 2399 lett. c).

Si tratta di requisiti che rilevano in relazione all’indipendenza di giudizio. Non rileva tanto la natura del rapporto o la sua rilevanza assoluta ma la rilevanza per il professionista
Attestatore in termini di pregiudizio del necessario scetticismo e assenza di condizionamenti di qualsivoglia natura sulla libera formazione del giudizio.

I condizionamenti in questione potrebbero derivare da rapporti economici, di credito e finanziari con l’impresa, le società da questa controllate o che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo, ovvero con soggetti che hanno interesse all’operazione quando tali rapporti risulteranno pregiudicati dal giudizio che è chiamato a rendere l’Attestatore e ne risulterà compromesso il ritorno economico della sua dell’attività professionale, ovvero la sua solidità finanziaria o patrimoniale. Potrebbero altresì derivare da rapporti di sudditanza psicologica nei confronti dell’impresa, delle società da questa controllate o che la controllano o delle società sottoposte a comune controllo, ovvero di soggetti che hanno interesse all’operazione, od ancora da rapporti di natura personale con tali soggetti che gli impediscono una serena espressione del giudizio. Non è, pertanto, sufficiente l’esistenza di un rapporto professionale o personale ma occorre che esso sia in grado di incidere sulla libertà di giudizio.

Sul punto valgono anche le considerazioni svolte nelle “Norme di comportamento del collegio sindacale” del CNDCEC che precisano che, “in presenza di rapporti di lavoro autonomo, rapporti di consulenza o prestazione d’opera retribuita e ulteriori rapporti di natura patrimoniale, la sussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell’analisi dei rischi per l’indipendenza”, fornendo indicazioni che consentono di verificare la ricorrenza del requisito di indipendenza finanziaria.

Con riferimento alle parti che hanno interesse all’operazione alle quali il professionista sia legato da rapporti di natura personale o professionale, occorre inoltre che tale interesse sia in contrasto con la finalità del giudizio richiesto all’Attestatore. Il che si verifica, ad esempio, allorquando le parti abbiano un interesse a ottenere il giudizio favorevole dell’Attestatore pur in assenza dei presupposti per il riconoscimento della veridicità dei dati, della fattibilità del Piano e della proposta, del miglior soddisfacimento dei creditori o quando le parti in questione abbiano interesse a che l’Attestatore sottaccia taluni elementi di criticità del Piano o, nei concordati preventivi, elementi informativi rilevanti per l’espressione del voto da parte dei creditori. Non costituisce situazione di pregiudizio, qualora non comporti il rischio di auto-riesame di valutazioni già rese o comunque non incida sull’obiettività di giudizio in relazione a valutazioni che il professionista sia chiamato a rendere, il fatto che egli ricopra il ruolo di organo di controllo o membro dell’organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/01 presso una parte terza (diversa dall’impresa, dalla sua controllante, dalle sue controllate o da società sottoposte al comune controllo) che ha interesse all’operazione. Ciò in quanto tali ruoli presuppongono per propria natura la sussistenza dell’indipendenza nei confronti della impresa nella quale si rivestono.

Per loro natura, tali requisiti avendo natura relativa, debbono essere accertati, caso per caso, attraverso una autovalutazione da parte del professionista non essendo sufficiente la sola sussistenza del rapporto.
Quanto invece ai pregiudizi all’indipendenza aventi natura assoluta, essi sono puntualmente circoscritti dalla norma ed attengono: specifici rapporti (lavoro autonomo o subordinato, incarichi negli organi amministrativi o di controllo), anche solo per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, con il debitore o chi incarica l’Attestatore, anche risalenti nel tempo e cioè negli ultimi cinque anni; i rapporti di parentela o affinità con gli amministratori del debitore, delle società da questi controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo (art. 2399, lett. b).

Diversamente dai requisiti di indipendenza di natura relativa, i rapporti in questione, anche se cessati, sono sempre tali da far venir meno il requisito di indipendenza.

La norma non precisa se rientrino nel novero dei rapporti in questione, tali da pregiudicare in via assoluta il requisito dell’indipendenza quelli di attività di lavoro autonomo avente natura occasionale uno actu. A tal riguardo, l’ultima parte della lett. d) dell’art. 67 l.f. va coordinata con il riferimento alla lett. c) dell’art. 2399 c.c., che limita la incompatibilità alle sole prestazioni “continuative”. Si ritiene che prestazioni uno actu occasionalmente rese al debitore non costituiscano pregiudizio in via assoluta della indipendenza. Esse però possono incidere comunque sulla indipendenza di giudizio e debbono essere valutate con particolare attenzione avendo riguardo all’estensione e durata delle prestazioni rese, al loro valore economico ed al loro oggetto. Possono essere comunque atte a pregiudicare l’indipendenza le prestazioni che, indipendente dalla loro rilevanza, estensione e valore economico:

- comportino il rischio di un auto-riesame da parte del professionista;
- attengano profili contabili rilevanti per l’espressione del giudizio di fattibilità;
- attengano la valutazione dell’azienda o di asset dell’impresa;
- attengano la redazione di piani e stime prognostiche o la loro valutazione o la loro fattibilità.

L’auto valutazione di indipendenza deve essere conservata tra le carte di lavoro e ad esito della stessa il professionista deve dichiarare nella relazione di Attestazione di essersi espresso con indipendenza di giudizio e di essersi affrancato da ogni possibile condizionamento od influenza. Il professionista all’atto dell’accettazione dell’incarico e, nuovamente, al momento del rilascio dell’Attestazione è chiamato ad eseguire una auto-valutazione di indipendenza che conserverà tra le carte di lavoro nella quale dà atto.

Se nel condurre tale auto-valutazione il professionista ravvisi un potenziale rischio di pregiudizio alla propria indipendenza di giudizio egli deve svolgere un’attenta analisi del rischio e deve valutare la propria capacità di affrancarsi da ogni possibile condizionamento o influenza.

Egli, ad esito della propria auto-valutazione, dovrà dichiarare nell’Attestazione di essersi espresso con indipendenza di giudizio e di essersi affrancato da ogni possibile condizionamento od influenza.
2.5.5. È opportuno, sul punto, applicare e fare rinvio alle “Norme di comportamento del collegio sindacale” emanate dal CNDCEC, che rappresentano un valido ausilio per valutare se e come l’indipendenza richiesta risulti compromessa. È opportuno, infatti, che prima di accettare l’incarico, il professionista svolga le verifiche in merito all’esistenza di fattori di rischio, tra cui l’inesistenza di condizioni che pregiudicano l’indipendenza.

2.5.6. Qualora l’Attestatore abbia già rilasciato in precedenza altre attestazioni ai sensi della legge fallimentare a favore del debitore, egli deve valutare se permanga il suo stato di indipendenza anche per l’esecuzione di un successivo incarico.
In ogni caso non è causa di menomazione della indipendenza:
- il rilascio di attestazioni speciali nel corso dei lavori dell’attestazione generale né successivamente al rilascio della attestazione generale, nell’ambito della stessa procedura. Sul punto si veda anche il successivo § 2.7;
- il rilascio, anche in tempi diversi, di altre attestazioni per società facenti parte di un medesimo gruppo.

2.5.7. Il professionista che abbia crediti verso il debitore per ragioni diverse da prestazioni professionali attinenti incarichi di attestazione ai sensi della legge fallimentare deve valutare la sussistenza del requisito di indipendenza, l’esistenza di crediti professionali per simili e precedenti attività non è causa ostativa allo svolgimento di nuovi incarichi ma gli impone di effettuare, di volta in volta, una valutazione ad hoc. Appare, comunque, opportuno, in tale ultima circostanza, che nella relazione o nella dichiarazione di indipendenza sia data segnalazione di tale circostanza.

2.5.8. Laddove le condizioni di indipendenza esistenti all’atto dell’incarico vengano meno prima dell’espressione del giudizio finale, il professionista è tenuto a comunicare tempestivamente l’impossibilità di proseguire l’incarico, ciò anche per permettere all’interessato di sostituire l’Attestatore e nominare altro soggetto idoneo.

2.5.9. L’Attestatore non deve partecipare alla predisposizione del Piano che compete al debitore ed ai suoi consulenti. Tuttavia, è ammesso, anche per valutare i fattori di rischio del lavoro e del Piano, che il professionista indipendente assista ai lavori di predisposizione del Piano e rappresenti nel corso degli stessi i profili di criticità riscontrati (in termini di ipotesi, coerenza con la situazione di fatto, coerenza logica, corretta declinazione quantitativa delle ipotesi qualitative) affinché essi vengano rimossi. Parimenti è ammissibile che l’Attestatore partecipi a riunioni con il debitore e/o i suoi consulenti e/o le banche e/o i creditori in genere. La partecipazione dell’Attestatore a tali riunioni non ne pregiudica l’indipendenza, ma lo stesso non si deve ingerire nella scelta delle strategie e della soluzione di composizione della crisi che competono al solo debitore. Egli può peraltro esprimere la propria opinione in relazione ai rischi di fattibilità derivanti dalla impostazione individuata dal debitore. È altresì
ammissibile che l’Attestatore comunichi alla Società nel corso del lavoro indicazioni sulle sue attività di controllo.

2.5.10. L’Attestatore che esprime valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate dal debitore non perde la propria indipendenza, in quanto le proprie valutazioni costituiscono attività di revisione circa le proposte formulate dal debitore. Quest’ultimo può modificare le proprie scelte anche alla luce delle criticità evidenziate dall’Attestatore.

2.6. Il compenso per l’attestazione

2.6.1. L’Attestatore deve accettare solamente incarichi i cui compensi siano adeguati all’attività da svolgere e ai rischi connessi.

2.6.2. Fermo restando quanto disposto dall’art. 9 del d.l. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, il compenso dell’Attestatore deve essere adeguato all’incarico da svolgere, al rischio da assumere, alla responsabilità connessa e conseguentemente all’importanza della prestazione, dell’azienda interessata e del Piano oggetto di attestazione.

L’Attestatore dovrà tenere a riferimento nel concordare il compenso (art. 17 decreto Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140) i seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico; d) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; e) pregio dell’opera prestata.

Il compenso, pertanto, deve essere concordato anche in funzione delle ore di lavoro necessarie per svolgere l’incarico. Nell’ipotesi di determinazione del compenso sulla base del tempo impiegato occorre tenere conto che l’onorario orario della prestazione potrà essere oggetto di specifica pattuizione in ragione anche dell’importanza, del prestigio ed organizzazione dell’Attestatore.

Qualora il compenso non sia adeguato all’opera, all’impegno e alle risorse da impiegare per l’emissione del giudizio di attestazione il professionista, non deve accettare l’incarico. Ove tali elementi emergano durante lo svolgimento dell’incarico dopo avere accettato lo stesso, il professionista deve valutare se recedere o chiedere di adeguare il compenso.

È opportuno che la possibilità di integrazioni/adeguamenti del compenso sia già prevista nella lettera di incarico originaria; in ogni caso l’estensione del perimetro (numero delle società coinvolte), o dell’oggetto delle attività (attestazioni speciali, modifica dello strumento di composizione della crisi previsto nella lettera di incarico originaria) ovvero ancora la dilatazione dei tempi derivanti dalle trattative o da altri fattori non imputabili all’Attestatore, richiede un adeguamento del compenso in corso d’opera.
2.6.3. Anche in relazione al fatto che l’indipendenza e terzietà verso il debitore (e il soggetto che lo ha designato, se diverso dal debitore) deve permanere sino alla conclusione dell’incarico, il compenso, se non pagato anticipatamente per l’intero importo, deve essere corrisposto secondo un programma di avanzamento del lavoro per permettere all’Attestatore di non essere vincolato alla conclusione della prestazione e sostenere i costi connessi allo svolgimento dell’incarico.

Qualora ciò non sia possibile, l’Attestatore dovrà valutare se assumere anche il rischio del pagamento posticipato, tenuto conto della natura prededucibile della prestazione⁴. Peraltrto, poiché l’attività svolta dall’Attestatore si innesta in un contesto di crisi, è opportuno osservare idonee cautele probatorie, anche apponendo data certa al mandato.

2.6.4. Il pagamento dell’Attestatore non può mai essere condizionato (neppure in parte) al successo del Piano (e quindi alla omologa) o al rilascio del favorevole giudizio di attestazione; diversamente sarebbe pregiudicata l’indipendenza del professionista. La prestazione dell’Attestatore è, comunque, sempre una prestazione di mezzi e non di risultato⁵.

2.6.5. Qualora il compenso pattuito non venga corrisposto nei modi convenuti e l’Attestatore consideri pregiudicata la propria indipendenza e serenità di giudizio nello svolgimento dell’incarico egli deve rassegnare il mandato, comunicandolo al proprio mandante con raccomandata o posta certificata.

2.6.6. Nel caso in cui, a seguito del recesso dal mandato da parte dell’Attestatore, il debitore individui un nuovo Attestatore questi deve:

a) chiedere chi siano i colleghi che in precedenza sono stati incaricati e si sono occupati dell’attestazione;

b) contattare il precedente Attestatore per capire quali ragioni lo abbiano portato a non concludere il proprio lavoro e, se esistente, acquisire copia della relazione del precedente Attestatore;

c) assicurarsi che si sia proceduto al pagamento del compenso del precedente Attestatore e in caso ciò non sia avvenuto tenerne conto, se dovuto, nella ricostruzione della situazione debitoria.

2.6.7. Il compenso è dovuto anche nel caso in cui il professionista indipendente nella sua relazione rilasci giudizio negativo sulla fattibilità del piano.

⁴ Va ricordato che la prededucibilità non si estende all’attestazione di proposte concorrenti ai sensi dell’art. 163 l.f.
⁵ Il corrispettivo è comunque dovuto ancorché il Codice della Crisi subordini la prededuzione dei crediti professionali sorti in funzione della domanda all’omologa dell’accordo di ristrutturazione od alla apertura del concordato preventivo.
2.7. Casi particolari

2.7.1. L’Attestatore che abbia già svolto incarichi di attestazione ai sensi della legge fallimentare a favore del debitore può rilasciare altre attestazioni se ritiene che le ragioni dell’insuccesso del precedente piano atteso non abbiano pregiudicato la propria indipendenza. In tali ipotesi, prima di accettare l’incarico, il professionista dovrà comprendere le ragioni che hanno determinato l’insuccesso/ inadeguatezza del precedente piano, per escludere che esse siano indicative di carenze nel processo di attestazione seguito e segnalare tale elemento nella propria proposta professionale ovvero nella relazione.

2.7.2. Ad esclusione dell’ipotesi espressamente prevista dall’art. 161, terzo comma, l.f. (secondo cui <<analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del Piano>>, con l’onere per l’Attestatore del Piano, oggetto di sostanziali modifiche, di procedere alla riattestazione del Piano e della proposta), può accadere, come già evidenziato, che l’Attestatore sia chiamato a eseguire una nuova attestazione per lo stesso debitore di altro piano di risanamento o di altro strumento previsto dalla legge fallimentare, in alternativa a quello precedentemente attestato ma verificatosi non idoneo a superare i problemi dell’impresa in crisi.

Il coinvolgimento dell’Attestatore del Piano originario in caso di modifiche non sostanziali dello stesso rientra nell’ambito delle attività di monitoraggio del Piano e il giudizio allo stesso eventualmente richiesto non rientra nell’ambito delle attestazioni richieste dalla legge fallimentare (v. § 9.2 e in particolare § 9.2.10).

2.7.3. L’Attestatore deve esaminare con attenzione la permanenza dei requisiti di indipendenza e la sua terzietà rispetto al nuovo strumento di composizione della crisi sul quale viene richiesto il suo giudizio ed è opportuno che egli valuti l’ulteriore fattore di rischio connesso alle motivazioni che hanno comportato la scelta da parte del debitore di attivare un nuovo e diverso piano di composizione della crisi.

In ogni caso è opportuno che l’Attestatore evidenzi tali circostanze nel proprio nuovo giudizio.

2.7.4. In caso di concordato preventivo che preveda il pagamento non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non sussistono limitazioni normative all’affidamento all’Attestatore anche dell’incarico relativo alla stima ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.f. L’Attestatore valuterà in proposito il possesso delle competenze necessarie e eventuali profili di inopportunità.

2.7.5. L’Attestatore che assume l’incarico di stimare i beni ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.f. (e/o 182-ter, primo comma, che costituisce un caso particolare della “norma generale”
del 160, secondo comma) deve redigere apposita relazione di stima da sottoporre a giuramento e distinta dalla relazione di attestazione del Piano. Le valutazioni di cui all’art. 160 l.f. secondo comma l.f. non devono essere inglobate nella relazione di attestazione del piano ex art. 161 l.f. È ammesso che facciano parte di un unico documento, a condizione che siano esplicitate in una apposita separata sezione.

2.7.6. La perizia di stima ex art. 160, secondo comma, l.f. è richiesta ogni qualvolta il Piano sia predisposto nell’ambito di un concordato preventivo e la proposta ai creditori preveda che i creditori muniti di privilegio, pegno, o ipoteca vengano soddisfatti non integralmente ancorché in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Il valore dei beni deve risultare da apposita relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), l.f.

2.7.7. Si tratta, come già evidenziato, non già di un’attestazione, ma di una relazione di stima di parte (stragiudiziale) che necessita del giuramento secondo le forme previste dalla legge e peraltro già nota nell’ambito del diritto societario.

2.7.8. La norma non prescrive limitazioni al cumulo dell’incarico ex art. 160, secondo comma, l.f. con altro incarico di attestazione previsto dalla legge fallimentare in capo allo stesso soggetto. Spetta pertanto all’Attestatore valutare eventuali profili di inopportunità, come già ricordato ai § 2.7.4. e 2.7.5.

3. PROFILI GENERALI DELLE VERIFICHE/DOCUMENTAZIONE

3.1. La verifica della documentazione componente il Piano

3.1.1. L’Attestatore deve espressamente formulare un giudizio sulla completezza e sulla adeguatezza formale del Piano.

3.1.2. L’Attestatore deve assicurarsi che il Piano consista in un documento scritto, datato e sottoscritto o comunque conforme a quello approvato dall’organo amministrativo. L’allegazione del Piano all’attestazione attribuisce allo stesso data certa a condizione che all’Attestazione sia possibile attribuire data certa. Pur nella completa libertà di forma (slides o documento di testo), tabelle e immagini da sole non sostituiscono il Piano ma ne costituiscono una integrazione. È opportuno che l’Attestatore verifichi che la forma del Piano sia in linea con quanto previsto dai Principi di redazione dei piani di risanamento (§ 2.3.1) e ne faccia menzione nella relazione.
3.1.3. L’Attestatore deve verificare che il Piano risponda ai generali requisiti di chiarezza e comparabilità previsti normativamente per l’informativa di bilancio. Il Piano deve presentare un grado di dettaglio tale da consentire all’Attestatore le verifiche di coerenza storica (track record) e con la situazione di fatto delle sue grandezze fondamentali.

3.1.4. Per la valutazione della completezza del Piano è opportuno che l’Attestatore faccia riferimento ai Principi di redazione del piano di risanamento. Anche le previsioni di cui al Codice della crisi, seppur non ancora in vigore, costituiscono un utile riferimento.

3.1.5. Per consentire la valutazione dell’andamento del Piano, specialmente nelle situazioni di continuità dell’attività aziendale, è opportuna la disponibilità, durante i lavori di attestazione, di periodici flussi informativi relativi all’attività corrente.

3.2. L’esame della documentazione con amministratori e sindaci

È necessario che gli amministratori illustrino il piano di risanamento all’Attestatore. Tale confronto è finalizzato ad acquisire tutte le informazioni necessarie alla comprensione, da parte dell’Attestatore, del Piano.

È opportuno che l’Attestatore richieda un colloquio con i sindaci (o almeno con il presidente del collegio sindacale) nell’ambito del quale i medesimi dovranno segnalare eventuali criticità riscontrate a seguito dell’attività di vigilanza svolta ed ogni situazione od evento ritenuto rilevante ai fini della fattibilità del Piano e dei giudizi richiesti dall’Attestatore.

4. VERIFICA SULLA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

4.1. Le finalità della verifica sulla veridicità dei dati

La relazione di attestazione deve contenere un esplicito giudizio sulla veridicità dei dati aziendali. L’Attestatore deve sempre considerare che tale accertamento è strumentale al giudizio di fattibilità del Piano e di attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti o della proposta concordataria, nel senso che una Base dati contabile non veritiera rende inattendibile il piano costruito su di essa e impedisce nella sostanza il giudizio sulla fattibilità di quest’ultimo.

4.1.1. Il giudizio sulla veridicità è una valutazione che riguarda il complessivo sistema di dati attorno ai quali è costruito il Piano. Si possono quindi verificare situazioni nelle quali l’Attestatore considera non veritieri alcuni dati, senza che per questo sia inficiata la veridicità complessiva del suddetto sistema. Tali situazioni richiederanno particolare attenzione per capirne il riflesso nella costruzione del Piano ed andranno comunque espressamente menzionate nella relazione finale.
4.2. Il concetto di veridicità

4.2.1. L’espressione “veridicità” utilizzata nella legge fallimentare non può essere intesa nel senso di “verità oggettiva”, quanto piuttosto nel senso che il processo di produzione dell’informazione economico-finanziaria si basi su un sistema amministrativo-contabile adeguato (cioè idoneo a contenere il rischio di errori rilevanti) e che i redattori dell’informazione operino le stime in modo corretto, pervenendo a un’informazione attendibile e imparziale.

4.3. Il perimetro della verifica sulla veridicità

4.3.1. L’Attestatore valuta la veridicità dei dati accolti nel Piano, della documentazione allegata al Piano e degli elementi necessari alla sua predisposizione, circoscrivendo il proprio perimetro di controllo ai dati di partenza del Piano (d’ora in avanti “Base dati contabile”), su cui si fondano le previsioni del Piano.

4.3.2. L’Attestatore deve verificare che le situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie che rappresentano la Base dati contabile siano attendibili e in grado di fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda, entro la quale sarà desumibile la più recente rappresentazione degli elementi del patrimonio aziendale. La verifica delle componenti di conto economico appare necessaria solo nei casi in cui i dati reddituali consuntivi costituiscono un elemento fondamentale posto alla base delle proiezioni di Piano (certamente necessarie per un piano in continuità).

4.3.3. Anche qualora la data di partenza del Piano coincida con la chiusura dell’esercizio, oggetto di verifica da parte dell’Attestatore sono i dati aziendali a base del Piano e non quelli contenuti nell’ultimo bilancio disponibile. Sebbene essi normalmente coincidano, è possibile che determinati criteri di valutazione differiscano in ragione della diversa natura, finalità e principi di redazione dei due documenti.

4.3.4. Ancorché l’esame dei dati relativi ad esercizi precedenti possa essere opportuno al fine della valutazione dell’attendibilità dei dati di partenza, l’Attestatore non deve esprimere un giudizio sui bilanci precedenti, né sulla correttezza della gestione in tali esercizi.

L’analisi dei dati storici può essere opportuna per la valutazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili indicate nel piano di concordato, ove oggetto di valutazione da parte dell’Attestatore nel caso in cui il piano ne preveda la proposizione ovvero nella valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alle alternative praticabili.

---

4.3.5. La pianificazione e lo svolgimento dell’attività di verifica devono essere sempre finalizzati alla rilevazione del rischio di errori significativi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche. Ne deriva che l’attività di verifica della Base dati contabile è diversamente articolata a seconda delle dimensioni dell’azienda, del suo assetto amministrativo contabile e dell’ambiente di controllo. È proprio con riferimento a quest’ultimo che va affrontato e risolto il dilemma tra la scelta di una verifica diretta dei dati (anche se solo su base campionaria) e una verifica di processo, in particolare, dei processi che sovraintendono alla rilevazione dei dati (quale è, ad esempio, l’approccio richiesto dalla l. 262/2005 per la governance finanziaria).

4.3.6. Le procedure da svolgere non costituiscono una revisione contabile completa, o una revisione limitata in accordo con gli statuiti principi di revisione e, di conseguenza, non comportano l’espressione di un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale emergente dalla contabilità aziendale posta alla base del Piano. Le procedure di revisione che l’Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla Base dati contabile del Piano sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme. Non essendo, tuttavia, esse applicabili in toto, il richiamo ai principi di revisione nazionali ed internazionali deve essere inteso come riferimento a “tecniche di revisione” che l’Attestatore può impiegare come strumenti metodologici e ispiratori del lavoro di attestazione.

4.3.7. Tenuto conto della natura diversa del lavoro e dei tempi normalmente limitati, a titolo puramente indicativo, l’Attestatore può trovare utili spunti nei seguenti principi di revisione:

- Pianificazione del lavoro: 315 - La comprensione dell’impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi; 250 - Gli effetti connessi alla conformità a leggi ed a regolamenti; 320 - Il concetto di significatività nella revisione; 330 - Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati; 530 - Campionamento di revisione ed altre procedure di verifica con selezione delle voci da esaminare; 600 - L’utilizzo del lavoro di altri revisori.
- Svolgimento dei controlli sui saldi contabili: 500 - Gli elementi probativi della revisione; 505 - Le conferme esterne; 520 - Le procedure di analisi comparativa; 540 - La revisione delle stime contabili; 620 - L’utilizzo del lavoro dell’esperto; 1005 - Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori.
- Conclusione del lavoro: 450 (ISA) - Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione; 580 - Le attestazioni della Direzione; 560 - Eventi successivi; 570 - Continuità aziendale (per le ristrutturazioni in continuità).

4.3.8. L’applicazione dei soprarichiamati principi avviene considerando la tipologia di lavoro dell’Attestatore e la ridotta disponibilità di tempo generalmente concessagli. Eventuali limitazioni di tempo o di disponibilità e la non immediata reperibilità degli elementi
informativi necessari, possono essere indicate nella relazione. Resta inteso che la disponibilità di un arco temporale eccessivamente ristretto, ovvero la mancata disponibilità dei dati aziendali non possono costituire esonero delle responsabilità dell’Attestatore.

4.3.9. In coerenza con i principi di revisione, l’Attestatore può svolgere controlli a campione. Sarà compito dell’Attestatore definire le modalità con le quali effettuare le attività di selezione del campione.

4.4. La base informativa di partenza

4.4.1. L’Attestatore deve verificare che il Piano e l’ulteriore documentazione fornitagli consentano una chiara descrizione delle caratteristiche dell’azienda. In particolare, l’Attestatore può richiedere, a titolo esemplificativo, adeguate informazioni riguardanti:

- la forma giuridica dell’impresa, eventuali trasformazioni ed altre operazioni societarie straordinarie verificatesi negli ultimi anni;
- la compagine societaria attuale e gli avvicendamenti più significativi avvenuti nel corso degli ultimi anni;
- la configurazione del gruppo al quale la società, eventualmente, appartiene e i principali rapporti tra le società del gruppo;
- l’organizzazione attuale e quella più recente, qualora significativamente diversa, con particolare riferimento agli organi amministrativi e di controllo, alla Direzione aziendale ecc.;
- le sedi nelle quali viene svolta l’attività;
- i fatti rilevanti che possono aver condizionato la vita dell’impresa, in particolare negli ultimi anni;
- I bilanci degli ultimi esercizi e, se esistenti, delle controllate e controllante.

4.4.2. Soprattutto nel caso di piani in continuità, l’Attestatore deve verificare che il Piano e/o la documentazione esaminata contengano gli elementi in grado di fornire una descrizione del contesto in cui l’impresa opera. A titolo esemplificativo, è utile verificare la presenza di adeguate informazioni riguardanti:

- l’attività svolta, ovvero i prodotti realizzati e/o i servizi erogati, con particolare riferimento a quelli protetti da marchi e altri diritti sulle opere di ingegno e invenzioni industriali ovvero quelli svolti in regime di convenzione/concessione pubblica;
- il posizionamento sul mercato dei prodotti realizzati e/o dei servizi erogati e la fase alla quale è riconducibile il loro ciclo di vita (introduzione, crescita, maturità, declino);
• il settore e il mercato in cui l’impresa opera, con particolare riguardo al posizionamento dei propri prodotti/servizi rispetto a quello dei concorrenti e agli elementi distintivi aziendali;
• il modello di business adottato, la tecnologia impiegata nello svolgimento del processo produttivo, le barriere all’ingresso esistenti, la capacità produttiva attuale e quella utilizzata, le eventuali certificazioni di prodotto e di sistemi di qualità aziendale;
• i canali di approvvigionamento dei principali fornitori, le dinamiche di contrattazione e di definizione del prezzo di acquisto con gli stessi;
• i principali clienti, nonché la loro localizzazione;
• la presenza di contratti o commesse strategiche ovvero la capacità comprovata di acquisizione di commesse in appalto o subappalto.

4.5. La valutazione dei rischi nella verifica sulla veridicità

4.5.1. L’Attestatore deve valutare attentamente il rischio di errori significativi nella Base dati contabile, al fine di impostare correttamente le proprie procedure di verifica.

4.5.2. I rischi nell’attività di verifica della veridicità dei dati aziendali possono essere suddivisi in tre categorie:
   i. rischio inerente al controllo (c.d. control risk), ovvero la possibile inefficacia dei sistemi di controllo atti ad individuare tempestivamente e a rimuovere gli errori significativi. La valutazione dell’affidabilità dei sistemi di controllo interno dipende dall’ambiente di controllo dell’impresa. Dall’esito di tale valutazione potranno dipendere l’ampiezza e l’intensità dei controlli sui dati aziendali svolti dall’Attestatore;
   ii. rischio intrinseco (c.d. inherent risk) ovvero il rischio che, a prescindere dall’affidabilità (ed efficacia) dei sistemi di controllo interno, i valori rappresentati nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria oggetto di analisi presentino significative alterazioni a loro volta dovute a situazioni oggettive oppure a scelte soggettive della Direzione aziendale. Fattori rilevanti nella valutazione del rischio intrinseco presenti nelle situazioni contabili dell’impresa sono: la natura dei prodotti e dei servizi venduti; la natura dell’attività e delle operazioni commerciali; il funzionamento del sistema informativo; l’accesso generale alle funzioni di elaborazione, agli archivi di dati ed ai programmi;
   iii. rischio di individuazione (c.d. detection risk), ossia il rischio che le procedure di verifica non evidenzino un errore significativo, individualmente considerato o aggregato ad altre inesattezze o errori presenti nel saldo di un conto o in una classe di operazioni.

4.5.3. Nell’individuare i rischi sopra menzionati, l’Attestatore verifica l’esistenza di “rischi significativi”. Il concetto di significatività è pertinente al giudizio professionale
dell’Attestatore. Lo scopo principale della significatività per la Base dati contabile è quello di definire le modalità di valutazione degli errori (singoli e complessivi) e decidere se modificare il proprio giudizio (cfr. CNDCEC, L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori, 2012, p. 35). La determinazione della significatività implica l’esercizio di un giudizio professionale e può fare riferimento per la Base dati contabile oggetto di analisi ad una percentuale o ad un valore di riferimento prescelto (cfr. Principio di revisione internazionale ISA 320, Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile, § A3).

4.5.4. L’Attestatore deve individuare i conti significativi nell’ambito della Base dati contabile del Piano e determinare la strategia di revisione che intende adottare per ciascuno (ossia un approccio basato sui controlli o un approccio di sostanza). L’identificazione delle voci della Base dati contabile del Piano da assoggettarre a procedure di revisione di validità, nonché la natura e l’ampiezza di tali procedure, sono il risultato dell’attività sopra descritta. L’Attestatore esplicita nella relazione le ragioni delle scelte effettuate.

4.5.5. Per individuare e valutare i rischi significativi, l’Attestatore deve esaminare i controlli previsti dall’impresa e accertare se essi siano stati appropriatamente attuati. Tale fase è opportuna per sviluppare l’approccio di verifica più adeguato. Invero, scopo della valutazione del rischio è scorgere i rischi intrinseci e pianificare ed eseguire il piano delle verifiche in modo idoneo rispetto ai rischi individuati. Analogamente ai rischi intrinseci, anche i rischi inerenti al controllo influiscono sulla natura, ampiezza e tempistica delle procedure dell’Attestatore. Quando il rischio intrinseco sia contenuto è possibile considerare meno importante il rischio inerente al controllo e sono sufficienti minori elementi probativi per consentire all’Attestatore di conseguire il grado di convincimento necessario.

4.5.6. Le procedure di verifica della Base dati contabili devono soddisfare gli obiettivi di controllo, i quali assumono rilevanza diversa a seconda di come i singoli elementi patrimoniali, reddituali e finanziari siano riflessi nel Piano. Lo sviluppo del Piano può, infatti, comportare la rilevazione, la cancellazione, nonché la diversa valutazione di poste sia attive che passive della Base dati contabile prevalendo i valori di presumibile realizzo e/o estinzione rispetto ai valori contabili.

4.5.7. I saldi patrimoniali ed economici significativi della Base dati contabile devono essere verificati con riguardo alle seguenti categorie di affermazioni (Principio di Revisione 500):
   a. esistenza: un’attività o una passività esistono ad una certa data;
   b. diritti ed obblighi: un’attività o una passività sono di pertinenza dell’azienda ad una certa data;
   c. manifestazione: un’operazione (o un evento) di pertinenza dell’azienda ha avuto luogo nel periodo di riferimento;
d. completezza: non vi sono operazioni non contabilizzate o per le quali manchi un’adeguata informazione;
e. valutazione: le attività o le passività sono contabilizzate a valori appropriati;
f. misurazione: le operazioni sono correttamente contabilizzate ed i costi ed i ricavi sono imputati per competenza;
g. presentazione e informativa: una voce o un’operazione sono evidenziate, classificate e corredate da adeguata informativa nella circostanza.

4.5.8. In linea con le finalità ed i limiti delle attività di controllo, nelle attestazioni di concordato preventivo ed in quelle degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 182-septies), assume rilevanza la verifica del corretto grado di prelazione assegnato alle passività nell’ambito del Piano. Detta verifica non può e non deve sostituirsi alle funzioni che, in tempi diversi, porranno in essere gli organi della procedura, bensì rappresenta un aspetto che l’Attestatore deve considerare, nella misura in cui esso sia significativo ai fini della espressione del giudizio di fattibilità.

Nel caso in cui a seguito delle verifiche non sia possibile, anche in considerazione del ristretto lasso temporale, accertare l’esistenza o il grado di prelazione di alcune passività, l’Attestatore ne dovrà tenere conto al fine del proprio giudizio sulla fattibilità del Piano, indicandone le ripercussioni.

4.5.9. L’Attestatore non deve verificare la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi. La suddivisione in classi rappresenta la proposta ai creditori sulla quale l’Attestatore non è chiamato ad esprimersi e la correttezza dei criteri di individuazione delle eventuali classi rientra nei compiti del Tribunale, cui compete il giudizio sulla fattibilità giuridica della proposta.

Solo nei casi previsti dall’art. 182-septies l’Attestatore deve verificare l’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici dei creditori interessati alla moratoria.

4.5.10. L’Attestatore non deve modificare il Piano predisposto dall’azienda, essendo chiamato a verificare la veridicità dei dati e la sua fattibilità/attuabilità (si veda infra § 6). Egli deve, però, segnalare nell’attestazione eventuali errori rilevanti tenendo conto del loro effetto nella espressione del giudizio.

4.6. L’utilizzo del lavoro di terzi nella verifica sulla veridicità

4.6.1. L’Attestatore deve verificare la possibilità e le modalità di utilizzo di documenti e informazioni derivanti dal sistema di controllo interno o da altri revisori (p.es. il revisore legale), tenendo in considerazione le criticità derivanti dai tempi per il rilascio dell’attestazione. L’accesso alle verifiche predisposte da altri revisori (test di conformità,
test sostanziali) permette in linea di principio di comprimere i tempi dei controlli sulla Base dati contabile. I ristretti tempi a disposizione dell’Attestatore, ma anche dell’azienda nella materiale elaborazione del Piano, rappresentano, infatti, una significativa criticità.

4.6.2. In presenza di un sistema di controllo interno, l’Attestatore potrà limitare le proprie verifiche sulla Base dati contabile. Un’efficace funzione di revisione interna può, infatti, influire sulla scelta e sulla tempistica delle procedure di revisione, comportando una riduzione dell’ampiezza delle verifiche svolte dall’Attestatore.

4.6.3. Se considerato utile ai fini dello svolgimento dell’incarico, l’Attestatore può richiedere all’azienda di usare il lavoro svolto dalla revisione interna o dal dirigente preposto di cui alla l. 262/2005 (ove esistenti), tenendo conto delle caratteristiche e dell’organizzazione dell’azienda e dei tempi a disposizione. In tal senso, l’Attestatore può considerare utile discutere assieme al revisore interno e al dirigente preposto i piani delle attività di controllo da questi predisposti. L’Attestatore terrà comunque conto che la mancanza di terzietà del revisore interno e del dirigente preposto possono indebolire il valore probativo dei documenti messi a disposizione. In tali circostanze, l’Attestatore deve comunque esaminare con prudenza, professionalità e attenzione ogni singola situazione e farsi un proprio convincimento sulla qualità dei documenti a sua disposizione e, successivamente, modulare il proprio intervento.

4.6.4. In presenza di utilizzo da parte dell’Attestatore dei dati derivanti dal lavoro di revisione interna, in capo allo stesso Attestatore permane la responsabilità del proprio giudizio.

4.6.5. Pur considerata la diversa finalità tra l’attività di revisione legale e il lavoro di verifica della Base dati contabile da parte dell’Attestatore, la collaborazione con i revisori legali è auspicabile per consentire un più celere svolgimento dell’attività di verifica nel rispetto dei tempi della procedura. Ciò vale in particolare per alcune verifiche, quali la riconciliazione dei conti bancari, le verifiche su clienti e fornitori o le analisi sul magazzino che richiedono, di norma, tempi abbastanza lunghi.

In tal caso l’Attestatore deve formulare apposita richiesta alla società circa l’intenzione di dialogare con il revisore legale in merito ai controlli svolti o da svolgere. Se tale richiesta non ha esito favorevole, l’Attestatore può menzionare tale fatto nella sua relazione e considererà tale impossibilità come un elemento che concorre a formare il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali.

L’Attestatore valuterà caso per caso le eventuali dichiarazioni da rilasciare ai revisori, se richieste, e le connesse modalità di utilizzo. In caso di interazione tra revisore legale e Attestatore, le responsabilità per i due soggetti restano quelle stabilite dalla legge per lo svolgimento dei rispettivi incarichi.
4.6.6. L’utilizzo del lavoro già svolto da altro revisore (revisore legale, revisore interno, altro revisore) non deve comunque rappresentare passiva accettazione delle conclusioni altrui. Esso piuttosto rappresenta un elemento che può ridurre i rischi della verifica sulla veridicità propri dell’Attestatore, specie nel caso in cui vi sia una relazione positiva senza rilievi del revisore legale riferita ad una recente situazione contabile. Nel caso in cui l’Attestatore decida di basare il suo giudizio di veridicità in tutto o in parte sulla revisione posta in essere da terzi, egli fa letteralmente suo il lavoro svolto da questi e ne risponde con la conseguenza che, nel caso in cui in seguito tale lavoro si dovesse rivelare non attendibile, l’Attestatore ne sarà responsabile come se avesse effettuato le verifiche in prima persona.

4.6.7. L’Attestatore, ove lo creda necessario, può avvalersi del lavoro di altri revisori da lui nominati che agiscono sotto la sua direzione e responsabilità, come peraltro impone l’art. 2232 c.c.. In caso di conferimento di specifico incarico ad altro revisore da parte dell’Attestatore, può essere utile che l’Attestatore si accordi per l’accesso anche alle carte di lavoro. L’utilizzo di altri revisori o di collaboratori dell’Attestatore potrà essere oggetto di specifica pattuizione al momento del conferimento dell’incarico o in un momento successivo.

4.7. La verifica dei criteri di valutazione delle poste contabili

4.7.1. L’Attestatore deve porre la propria attenzione sulla Base dati contabile ed in particolare sulle poste patrimoniali. I dati da verificare non necessariamente sono tutti quelli contenuti o comunque da inserire nei bilanci, bensì quelli rilevanti per la formazione del Piano. Con riferimento a questi ultimi, i principali ambiti di verifica sono, di norma, i seguenti:

a. Immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie
b. Rimanenze di magazzino
c. Crediti verso clienti e verso altri soggetti
d. Titoli
e. Disponibilità liquide
f. Debiti verso fornitori
g. Debiti verso il personale dipendente
h. Debiti e crediti verso Istituti previdenziali
i. Debiti e crediti verso l’Erario
j. Fondi per rischi e oneri
k. Garanzie assunte e non ancora escusse
l. Corretta definizione del carico fiscale di competenza dell’esercizio
m. Posizioni infragruppo
n. Principali contratti e altri elementi alla base del Piano

La valutazione della solvibilità dei debitori dovrà essere verificata esclusivamente per le posizioni più significative ove dal recupero dei crediti siano previsti introiti essenziali per l’attuabilità del Piano.

Se la procedura si atteggi in forma di liquidazione pura, con immediata cessazione dell’attività e dismissione disaggregata delle componenti aziendali, l’Attestatore deve verificare che nel Piano gli elementi patrimoniali attivi siano valutati ai presumibili valori di realizzo “per stralcio” e quelli passivi ai presunti valori di estinzione. Qualora il complesso aziendale sia ceduto in blocco, l’Attestatore compie le sue verifiche adottando i principi che la dottrina aziendalistica ha predisposto per la valutazione del capitale economico.

4.7.2. Oggetto di attenta indagine debbono essere anche le passività potenziali da stratificare in base alla loro probabilità di accadimento. L’Attestatore è, inoltre, chiamato a controllare la reale sussistenza dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore, la corretta contabilizzazione e rappresentazione degli stessi.

4.7.3. Nell’ambito della verifica di correttezza della Base dati contabile, l’Attestatore deve appurare i criteri di valutazione utilizzati per elaborare la stessa, quale punto di partenza per la redazione del Piano, giudicandone la coerenza con le finalità del Piano. L’Attestatore deve, quindi, procedere ad una disamina preliminare di ciascuna voce patrimoniale, avuto riguardo anche alla sua evoluzione nel Piano.

In allegato è riportata, a titolo esemplificativo, e limitatamente alle poste dell’attivo più significative per il soddisfacimento del ceto creditore, una sintetica check list delle principali attività di indagine da porre in essere.

7 Anche ove l’Attestatore ritenga necessario eseguire un inventario fisico ad una determinata data, la responsabilità della custodia e eventuali successivi mancati rinvenimenti, rimangono nella responsabilità del Management, in quanto custode dei beni aziendali.
4.7.4. Nell’ambito delle proprie attività di verifica, l’Attestatore tiene presente che la valutazione della correttezza della Base dati contabile non va intesa in senso astratto ma con riferimento al Piano, sicché eventuali discontinuità nei criteri valutativi o nella determinazione delle poste, ove la rappresentazione sia reputata corretta in relazione alle finalità del Piano, non inficano il giudizio di veridicità.

4.8. Neutralità dell’Attestatore rispetto alle vicende societarie

4.8.1. Ricordando che lo scopo finale della relazione è l’attestazione relativa alla fattibilità del Piano proposto dal debitore, il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali che l’Attestatore è chiamato ad effettuare non è fine a sé stesso, ma strumentale e prodromico alla valutazione della fattibilità del Piano. L’analisi e la verifica della correttezza dei dati su cui il Piano si fonda non rileva in assoluto ma esclusivamente in relazione allo scopo finale dell’attestazione.

A tal fine possono assumere rilevanza non solo i dati contabili ma anche dati extra-contabili quali il portafoglio ordini.

4.8.2. L’Attestatore non deve:

- modificare il Piano (v. supra § 4.5.10.), ma verificare se il Piano proposto dal debitore sia fattibile;
- verificare se quello proposto dal debitore sia il migliore Piano possibile nell’interesse dell’impresa o dei suoi creditori.

4.8.3. L’Attestatore non deve ricercare le informazioni che ineriscono al giudizio di miglior soddisfacimento dei creditori della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili. Fanno eccezione i soli casi del concordato con continuità previsto dall’art. 186-bis l.f. (v. infra § 4.8.) e dell’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all’art. 182-septies. La mancata indicazione e valorizzazione di una potenziale attività del debitore può rilevare anche penalmente sotto altri profili (si pensi all’occultamento di beni di cui all’art. 216 l.f.), ma non influenza il giudizio dell’Attestatore sulla fattibilità del Piano. L’omessa evidenza di un’attività liquidabile potrebbe incidere sul giudizio di convenienza della proposta rispetto alle alternative concretamente praticabili, ma questo profilo esula dalla finalità dell’attestazione, salvo il caso dell’art. 186-bis l.f.

In caso di concordato preventivo in continuità, le attività potenziali derivanti dall’esperimento di azioni risarcitorie dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell’Attestatore sulla base di quanto rappresentato nel Piano. In ogni caso, ai fini del miglior soddisfacimento dei creditori, le azioni di responsabilità creditorie potendo comunque essere azionate dai creditori in presenza di un danno anche nel caso dell’omologa del concordato preventivo, non incidono ai fini del giudizio del miglior soddisfacimento dei creditori.
4.8.4. L’Attestatore non deve ricercare le informazioni che ineriscono all’eventuale sussistenza di “atti in frode” di cui all’art. 173 l.f.. Il tema, pur certamente rilevante nell’economia di una proposta di soluzione della crisi, non è significativo rispetto all’oggetto delle valutazioni dell’Attestatore, che riguardano esclusivamente la fattibilità del Piano come proposto dal debitore.

4.9. La valutazione dell’attività pregressa degli organi sociali

4.9.1. L’Attestatore non è tenuto a esprimere giudizi circa l’esperibilità di eventuali azioni di responsabilità nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo della società, ove non siano esplicitamente previste o menzionate nel Piano. La legge fallimentare, infatti:
   a. chiede all’Attestatore esclusivamente il giudizio sulla veridicità della Base dati del Piano e sulla fattibilità del Piano;
   b. non chiede all’Attestatore di esprimersi sulle vicende passate dell’azienda o di svolgere la differente attività di ricerca frodi, né attribuisce all’Attestatore i pieni poteri di indagine a tale fine necessari.

4.9.2. Non è compito dell’Attestatore, ma del Commissario giudiziale, individuare e/o prevenire atti distrattivi o depauperativi del patrimonio del debitore.

4.9.3. L’Attestatore è chiamato ad esprimere esclusivamente un giudizio sulle prospettive future dell’impresa ossia sulla fattibilità del Piano e sulla Base dati contabile su cui poggia il Piano. Non compete all’Attestatore la valutazione del comportamento degli amministratori e degli organi di controllo per la gestione passata. Al contrario il Commissario giudiziale, stante il suo differente ruolo di pubblico ufficiale e i differenti poteri di indagine, svolge le sue verifiche su di un arco temporale più esteso.

4.9.4. Nonostante la relazione dell’Attestatore condivida in parte i contenuti di quella del Commissario - entrambi verificano se i dati di partenza del Piano abbiano i requisiti della veridicità e se il Piano possa essere considerato fattibile - la relazione del Commissario presenta oggetto e contenuti specifici in quanto derivanti da indagini che la legge pone a carico del Commissario e non dell’Attestatore. Al di là della valenza controversa anche in sede concordataria, spetta al Commissario e non all’Attestatore verificare i dati storici aziendali per valutare se negli anni precedenti la domanda di concordato preventivo siano stati posti in essere comportamenti riconoscibili come atti di frode. Inoltre, non l’Attestatore, ma il Commissario valuta le possibilità di soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento e verifica se vi siano fondati motivi per azioni di responsabilità o revocatorie fornendo, altresì, nella propria relazione una valutazione del rischio di insuccesso delle stesse e una stima dei costi legali e per consulenze tecniche connessi alle azioni medesime.
5. LA DIAGNOSI DELLO STATO DI CRISI

5.1. La diagnosi dello stato di crisi

5.1.1. L’Attestatore deve verificare che l’estensore del Piano abbia individuato le cause della crisi al fine di appurare se e in quale misura le ipotesi di intervento previste siano ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità che hanno provocato la crisi stessa. La corretta individuazione delle cause della crisi è necessaria per il giudizio di fattibilità del Piano in caso di continuità aziendale.

5.1.2. La diagnosi dello stato di crisi non compete all’Attestatore ma al debitore con l’eventuale assistenza dell’advisor per l’estensione del Piano. L’Attestatore, deve unicamente verificare che le cause e lo stato della crisi siano ragionevolmente individuati per potersi esprimersi sulla fattibilità del Piano.

5.2. Valutazione delle cause della crisi nei piani in continuità aziendale.

5.2.1. Nei piani in continuità deve essere valutata oltre alle cause anche la gravità della crisi. La crisi d’impresa si manifesta con squilibri economico, finanziari e patrimoniali tali da compromettere l’assetto gestionale ed organizzativo fino a impedire la prosecuzione dell’attività.

5.2.2. Nei piani liquidatori l’individuazione delle cause di crisi può essere svolta in maniera più sintetica rispetto ai piani in continuità. Non vi è, infatti, necessità di verificare la rimozione delle cause di crisi.

5.2.3. Di norma, si assiste a manifestazioni di tipo patologico in seguito a un processo graduale e latente di degenerazione. La crisi conclamata, caratterizzata dall’erosione di risorse materiali e umane dell’impresa, con riflessi sulla sua capacità di creare valore è, infatti, preceduta da forme di squilibrio e di inefficienza dei vari fattori della produzione. In assenza di tempestivi e opportuni interventi correttivi, ne può derivare l’impossibilità ad adempiere regolarmente agli impegni assunti che, da temporanea e reversibile, può portare all’irreversibile incapacità dell’impresa di fare fronte alle proprie obbligazioni. Per l’analisi delle cause di crisi è in genere utile fare riferimento ad uno dei modelli offerti dalla dottrina.

Gran parte delle crisi aziendali, ad eccezione di casi estremi riconducibili a disastri ambientali, gravi crisi economiche o evidenti errori della Direzione aziendale (a volte collegati ad eventi criminosi), è riconducibile ad un insieme di fattori afferenti l’ambiente in cui opera l’azienda.

---

8 La dottrina ha proposto una distinzione tra cause esterne e cause interne. Pur in assenza di una omogeneità nella catalogazione delle cause di crisi, che sia unanimemente riconosciuta può essere utile il riferimento a un modello sintetico di descrizione e rappresentazione.
nonché alle modalità di interazione tra quest’ultima e il contesto di riferimento. Nell’attuale contesto competitivo, non vi è in genere una singola causa alla base della crisi aziendale, ma una serie di concause.

La pandemia da virus Covid-19, diffusasi nel 2020, costituisce una eccezione alle usuali cause di crisi per il carattere generale che ha colpito la maggior parte dei settori in molte economie. In relazione alle conseguenze di tali situazioni straordinarie si veda anche il § 6.9.

5.2.4. È opportuno che l’Attestatore, nel valutare il Piano proposto e l’indicazione della causa di crisi formulate, prenda in considerazione anche i fattori critici di successo per il contesto competitivo in cui opera l’impresa al fine di verificare che lo strumento prescelto per la risoluzione della crisi sia il risultato di un’approfondita analisi effettuata sia a livello del settore in cui opera l’azienda, sia a livello delle caratteristiche specifiche dell’impresa.

5.2.5. Non compete all’Attestatore formulare ipotesi su soluzioni alternative alla crisi rispetto a quelle individuate nel Piano. L’Attestatore verifica unicamente se il Piano in continuità sia ragionevolmente in grado di rimuovere le cause della crisi, permettendo il superamento della stessa. Una corretta individuazione delle cause della crisi consente di definire il tipo di intervento da compiere.

In base all’origine della crisi si distinguono due tipi di soluzioni: interventi operativi e interventi strategici. I primi sono consigliabili quando la crisi dipende da fattori interni all’azienda, come la inadeguatezza della Direzione aziendale, del controllo finanziario e della gestione della liquidità. Gli interventi di natura operativa, finalizzati ad ottenere risultati nel breve termine, cercano di ricondurre l’azienda ad una situazione di equilibrio economico-finanziario. Gli interventi strategici, invece, sono necessari quando la crisi è causata da fattori esterni ascrivibili, ad esempio, alla diminuzione della domanda in ragione della maturità del prodotto, all’attività dei concorrenti, nonché a eventi di natura straordinaria come calamità naturali o accadimenti con forte impatto sull’attività delle aziende e sull’intera economia. Gli interventi di tipo strategico si focalizzano in genere sul core business aziendale, cercando di separare le aree strategiche profittevoli da quelle economicamente non vantaggiose che saranno le prime ad essere dismesse.

5.3. Gli strumenti di diagnosi

5.3.1. L’Attestatore valuta se vi sia stata, nella redazione del Piano, un’adeguata disamina dei principali indicatori economici e finanziari che consentono di individuare le cause dell’insorgenza del declino e della crisi e il loro livello di gravità. La comprensione dello stato di crisi e, soprattutto, delle cause che lo hanno prodotto, deve tener conto di informazioni sia qualitative che quantitative.
5.3.2. L’analisi quantitativa consente di stabilire quando la capacità dell’impresa di generare nel tempo flussi di cassa positivi abbia iniziato ad arrestarsi, con contestuale disequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria. Le informazioni, di carattere economico-finanziario, reperite nei bilanci, unite ad un’analisi di tipo qualitativo sulla struttura e sull’organizzazione aziendale, hanno un peso determinante nella valutazione dello stato di crisi.

5.3.3. L’esame degli indici di bilancio di redditività, liquidità, efficienza e solidità, permette di evidenziare gli effetti della crisi su fenomeni di natura reddituale, finanziaria (insufficiente generazione di cassa) e patrimoniale. Questa analisi aiuta l’Attestatore nella valutazione del percorso che l’azienda intende intraprendere valutando se lo stesso sia idoneo a condurre al risanamento. Ancorché non sempre indispensabile, è utile che l’Attestatore imposta un confronto nel tempo degli indicatori chiave di performance della stessa azienda calcolati su differenti esercizi e, ove possibile, nello spazio, confrontandoli con quelli dei principali concorrenti.

6. LA VERIFICA SULLA FATTIBILITÀ DEL PIANO

6.1. Valutazione delle ipotesi strategiche

6.1.1. L’Attestatore deve verificare che le principali ipotesi che la Direzione aziendale pone a fondamento della strategia di risanamento siano evidenziate esplicitamente - meglio se in una parte specifica - nel Piano e riguardino:

i. per il proseguito della gestione aziendale, l’evoluzione prevista del mercato di riferimento dei prodotti/servizi e l’evoluzione prevista dei rapporti con il contesto competitivo (clienti, fornitori, concorrenti, aziende partner);

ii. per la dismissione di significativi eletti elementi del patrimonio, l’interesse di potenziali acquirenti (se individuati) o, in assenza di questi, la valutazione dei medesimi elementi con criteri di liquidazione.

6.1.2. L’Attestatore valuta la fondatezza delle ipotesi alla base del Piano, descrivendo nella sua relazione il convincimento maturato e le sue ragioni. La verifica di fattibilità poggia sulla coerenza delle ipotesi con la situazione di fatto, intesa come: coerenza storica, coerenza con le operazioni correnti, con l’assetto organizzativo, la situazione occupazionale e la capacità produttiva (in termini quali-quantitativi) e, quando le dimensioni dell’impresa lo rendano opportuno, con le attese macroeconomiche.

6.1.3. L’Attestatore verifica che tra le ipotesi sia presente, se significativa, la stima della evoluzione della domanda di mercato per i principali prodotti/servizi dell’azienda e dei relativi prezzi di riferimento. Per aziende di grandi dimensioni, l’evoluzione della domanda
può derivare dalla stima generale della domanda di mercato evidenziando le motivazioni delle eventuali variazioni previste. Per aziende di minori dimensioni, la stima della domanda tipicamente è desunta da proiezioni dei ricavi di vendita (o valore della produzione in caso di produzioni su commessa) degli ultimi esercizi. Anche in questo caso è utile che l’Attestatore verifichi che le variazioni siano motivate dalla Direzione aziendale, anche tramite rinvii alle parti successive del Piano.

L’Attestatore verifica che nelle ipotesi di base riconducibili all’area di mercato siano descritti i mercati in cui l’impresa intende operare e la quota di mercato che la Direzione aziendale intende raggiungere in termini di volumi di vendita, anche con riferimento ai flussi stagionali.

Va prestata particolare attenzione ai casi in cui le variazioni ipotizzate si discostino significativamente dagli ultimi risultati. L’Attestatore matura un personale giudizio circa la possibilità di verifica della domanda e della dinamica dei prezzi futuri, se possibile ricercando e riportando conferme in fonti informative indipendenti dall’azienda.

6.1.4. **Tra le ipotesi strategiche l’Attestatore controlla anche l’evoluzione prevista dei rapporti con i principali ed attuali clienti, fornitori ed aziende partner, in termini di reazioni alla situazione di crisi aziendale e di possibilità di recupero/miglioramento dei rapporti commerciali. L’Attestatore deve accertare che nella descrizione delle ipotesi strategiche la Direzione aziendale rappresenti le tendenze recenti e le possibili dinamiche future caratterizzanti il settore.** Anche per testare la fondatezza di tali possibili evoluzioni, l’Attestatore matura un personale giudizio, ricercando, ove possibile, conferme in fonti informative indipendenti dall’azienda.

6.1.5. **Laddove il Piano abbia un contenuto liquidatorio o si basi comunque su significative dismissioni di parti del patrimonio esistente (partecipazioni, immobili, rami d’azienda ecc.), è opportuno che l’Attestatore verifichi che nel Piano sia menzionata la manifestazione di interesse di potenziali acquirenti o, quantomeno, l’indicazione del tipo di acquirenti ai quali la Direzione aziendale intende rivolgersi.** Al fine di accertare la fondatezza di tali ipotesi, per i beni con maggiore grado di fungibilità (p.es. immobili civili, capannoni industriali, crediti monetari), è opportuno che l’Attestatore, anche ricorrendo a perizie tecniche indipendenti redatte da soggetti terzi, si informi sulle recenti dinamiche dei volumi, dei prezzi e delle tempistiche, oggetto di recenti transazioni. A tal fine, l’Attestatore potrà incaricare propri esperti estimatori, affinché verifichino le stime accolte nel Piano, ovvero scegliere di concerto con il debitore i periti (condividendone l’oggetto dell’attività) purché abbiano adeguate caratteristiche di indipendenza, in modo da basare Piano ed attestazione sulle stime rassegnate (cfr. anche § 2.2.5 in ordine all’opportunità di inserire nel mandato professionale la possibilità per l’Attestatore di chiedere al debitore la nomina, a proprie spese o a spese del mandante, di eventuali esperti in materia specifica, diversa da quella di competenza dell’Attestatore).
6.1.6. L’Attestatore deve verificare che le ipotesi sull’evoluzione stimata delle variabili strategiche di cui al paragrafo 6.1 abbiano una proiezione temporale in linea con la durata del Piano. Se il Piano è scandito temporalmente per periodi (entro un anno, entro tre anni, ecc.), l’Attestatore matura il proprio giudizio sulla fondatezza delle ipotesi con la stessa stratificazione temporale, facendo particolare attenzione al caso in cui la proiezione sia particolarmente lunga e non si disponga di conferme attendibili.

6.1.7. L’Attestatore deve verificare che le ipotesi siano tra loro coerenti. La coerenza del quadro delle ipotesi strategiche sia interna sia esterna e con il contesto, con riferimento alla situazione di crisi, è un requisito essenziale del Piano. Ci si riferisce in via principale:
- alla coerenza delle ipotesi poste alla base del piano con il contesto in cui ci si attende che le stesse si sviluppino (significative incoerenze possono essere a titolo esemplificativo: immotivate previsioni di espansioni commerciali in scenari di calo della domanda);
- al rispetto dei nessi causali tra le differenti azioni contemplate dalla strategia di risanamento (significative incoerenze possono essere a titolo esemplificativo: previsioni di strategie di rafforzamento di un marchio commerciale che presuppone una massa ingente di investimenti promozionali e di marketing, in assenza di valutazioni realistiche circa l’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie);
- alla coerenza tra interventi previsti e tempi necessari per il dispiegamento dei loro effetti (significative incoerenze possono essere a titolo esemplificativo: lanci di nuovi prodotti pianificati in un breve arco temporale).

6.1.8. L’Attestatore deve valutare attentamente quanto le ipotesi siano basate su informazioni che provengano da fonti attendibili. La fondatezza delle ipotesi formulate dalla Direzione aziendale richiede all’Attestatore un atteggiamento di “scetticismo professionale”, proporzionale alla gravità dello stato di crisi. L’attendibilità sarà tanto maggiore, quanto maggiore sarà il consenso derivante da indicazioni concordanti rinvenibili in previsioni di qualificate fonti esterne (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche universitarie, note società di ricerca e consulenza) e dalla serietà e correttezza metodologica del processo di elaborazione dei dati compiuto dalla Direzione aziendale, a sua volta dipendente dalla esistenza e dal grado di funzionamento del sistema di pianificazione aziendale.

6.2. La Valutazione della strategia di risanamento

6.2.1. L’Attestatore deve verificare che la strategia di risanamento presenti una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi e che sia rivolta a superarli.
6.2.2. Un intervento di tipo solo finanziario, tramite ricorso a nuova finanza, senza modifiche dell’assetto produttivo, organizativo, commerciale e competitivo generalmente non integra gli estremi di una strategia di risanamento. Situazioni di crisi finanziaria sono di solito l’espressione finale di deterioramenti del rapporto tra costi e ricavi operativi ed è a livello di quest’ultimi che l’Attestatore deve principalmente valutare l’adeguatezza della strategia di risanamento. A tale scopo, nel vagliare la strategia di risanamento, è utile che l’Attestatore focalizzi la propria analisi sui fattori che si prevede determinino miglioramenti delle marginalità operative.

6.2.3. L’Attestatore deve verificare quali siano le condizioni necessarie, per tempi richiesti e risorse coinvolte, perché si possa implementare la strategia di risanamento. Ad esempio, la stipula di un essenziale accordo commerciale con un partner, contemplata dalla strategia, può essere una opzione esperibile solo entro un determinato periodo, trascorso il quale può rivelarsi inadeguata allo scopo. L’Attestatore deve, pertanto, accertarsi se per tale periodo le altre condizioni esistenti nel Piano possano essere ragionevolmente verificate (ad esempio, l’avvenuta dismissione di certi asset o la necessaria acquisizione di nuova finanza).

6.3. La valutazione del programma di intervento (action plan)

6.3.1. L’Attestatore deve verificare se il piano sia tradotto in un programma di intervento che evidenzi sinteticamente le azioni previste e i tempi di realizzo delle stesse.

6.3.2. L’action plan o piano di intervento rappresenta lo sviluppo a breve della strategia identificata con la pianificazione di medio/lungo periodo ed è utile, in quanto da esplicita evidenza alla correlazione tra singoli obiettivi previsti, modalità operative per raggiungerli e strategia generale di intervento.

6.3.3. L’Attestatore verifica se nel Piano sia presente un’adeguata descrizione del programma di intervento (action plan). In particolare, l’Attestatore analizza l’esplicitazione delle azioni che la Direzione aziendale intende porre in essere, partendo dalla situazione iniziale e fino al momento in cui si potranno considerare raggiunti gli obiettivi del Piano. L’Attestatore, ad esempio, verifica la presenza di un adeguato sviluppo dei seguenti punti:

- l’insieme di azioni che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche (linee guida del Piano);
- la descrizione degli investimenti che saranno realizzati;
- l’impatto organizzativo delle singole azioni in termini di modello di business, struttura manageriale, organico aziendale, aree geografiche da coprire, canali distributivi e struttura commerciale;
- gli eventuali interventi sul portafoglio prodotti/servizi/brand offerti alla clientela;
• le azioni con le quali si intende realizzare un eventuale mutamento del target di clientela da servire;
• le condizioni/vincoli che possono influenzare la realizzabilità delle azioni.

6.3.4. L’Attestatore deve verificare che il programma contenga le necessarie specificazioni quantitative e temporali per rendere visibile la sua applicazione. A fronte di ogni significativa azione contenuta nel Piano è opportuno che sia prevista la relativa tempistica, eventualmente ricorrendo anche ad una rappresentazione grafica della stessa, l’impatto economico, lo stato di avanzamento nella sua esecuzione, le responsabilità. In particolare, l’action plan deve esplicitare la correlazione tra obiettivi, strategie identificate e modalità operative per il loro raggiungimento.

6.4. La verifica delle ipotesi economico-finanziarie

6.4.1. L’Attestatore deve verificare che le ipotesi afferenti alle grandezze economiche e finanziarie del Piano siano compatibili con le ipotesi strategiche formulate.

6.4.2. Il Piano si fonda su una pluralità di ipotesi strategiche che presentano i caratteri delineati nel § 6.1 e che attengono, a titolo esemplificativo, alla dinamica della domanda, all’evoluzione della tecnologia, al comportamento dei concorrenti, dei clienti e dei fornitori. Lo sviluppo economico-finanziario del Piano rappresenta l’esplicitazione in termini di flussi economici e finanziari delle strategie che l’impresa intende realizzare. Vi è, dunque, un nesso causale diretto tra strategie e risultati economico-finanziari evidenziati nel Piano.


6.4.4. Le ipotesi a fondamento delle previsioni dei flussi economici e finanziari devono manifestare evidenze in termini di coerenza esterna. Le ipotesi riguardanti le grandezze economiche e finanziarie devono trovare riscontro in fonti esterne sufficientemente attendibili (pubbliche istituzioni, associazioni di categoria, ricerche accademiche, note società di ricerca e di consulenza). In mancanza di elementi di riscontro sufficientemente attendibili, l’Attestatore matura un proprio convincimento circa l’evoluzione delle principali variabili ambientali, quali la dinamica prospettica del contesto competitivo e della domanda di mercato, anche in funzione delle informazioni fornite dalla Direzione aziendale e dai
consulenti dell’impresa. L’opinione di esperti indipendenti con cognizione approfondita del mercato di riferimento può costituire un elemento di supporto rilevante.

6.5. La verifica dello sviluppo dei dati del Piano

6.5.1. Mentre la verifica sulla veridicità dei dati aziendali ha come oggetto dati consuntivi, la verifica dei dati di Piano richiede all’Attestatore un’indagine su dati previsionali che, per loro natura, presentano vari gradi d’incertezza sul loro concreto avverarsi.

6.5.2. La verifica della ragionevolezza dei dati prospettici è supportata dal principio ISAE 3400 “The Examination of Prospective Financial Information” emesso dall’IFAC9, che suddivide i dati previsionali in base al grado di oggettività e di incertezza degli elementi prospettici, distinguendoli tra “forecasts” e “projections”. Nel significato loro attribuito dal principio ISAE 3400, il termine “forecast” può essere tradotto con “previsione” mentre il termine “projection” può essere tradotto con “proiezione” o “previsione ipotetica”. In particolare, per “previsione” si intende un dato relativo a eventi futuri che la Direzione aziendale si aspetta si verificheranno o ad azioni che la Direzione aziendale medesima intende intraprendere nel momento in cui i dati previsionali vengono elaborati. Più in generale, il principio ISAE 3400 individua la “previsione” come un dato prospettico condizionato da elementi ragionevolmente oggettivi o fondato sugli eventi futuri più probabili. Le “proiezioni” sono, invece, dati previsionali elaborati sulla base di assunzioni ipotetiche, relativi ad eventi futuri e ad azioni della Direzione aziendale che non necessariamente si verificheranno.

6.5.3. Le indagini svolte dall’Attestatore sono sostanzialmente dirette ad accertare la ragionevolezza delle ipotesi formulate nella predisposizione dei dati previsionali e il realismo delle previsioni. Per gli eventi futuri la cui realizzazione è per natura incerta, l’ISAE 3400 richiede il raggiungimento di un elevato livello di convincimento in merito alla probabilità che tali eventi accadano per esprimere un parere sulla realizzabilità delle previsioni. Nella normalità dei casi l’Attestatore potrà invece esprimere unicamente un giudizio di fattibilità del Piano in base alla ragionevolezza delle ipotesi in esso contenute.

6.5.4. L’Attestatore deve verificare che il Piano descriva l’impatto specifico del risanamento derivante dalle strategie individuate dalla Direzione aziendale. Utili indicazioni sono contenute nei Principi di redazione dei piani di risanamento al § 5.

6.5.5. L’attività di controllo potrà essere meno intensa con riguardo alle previsioni per le quali la probabilità che l’evento futuro dedotto nel Piano si realizzi sarà elevata. Si pensi al caso di una cessione di un cespite non strategico, già regolata da un contratto preliminare. Potranno

9 Va ricordato che l’ISAE 3400 è un riferimento per l’Attestatore da applicarsi in quanto compatibile con la normativa nazionale. In particolare, si ritiene non compatibile con l’art. 161, comma 3, l.f. la previsione in base alla quale è obbligatorio esprimere una “negative assurance” nel caso in cui prevalgano assunzioni ipotetiche alla base del piano.
inoltre essere considerate ragionevoli le previsioni riguardanti i costi aziendali prospettici in tutti i casi in cui essi derivino da rapporti obbligatori continuativi: si pensi al costo del personale dipendente, alla somministrazione di energia elettrica, ai contratti di leasing in corso. In questo caso, l’attività di verifica del professionista sarà normalmente limitata alla verifica della coerenza tra le previsioni del Piano e i termini contrattuali, nonché dell’efficacia giuridica del rapporto contrattuale e della capacità di adempimento della controparte.

6.5.6. Le previsioni fondate sulle serie storiche aziendali, saranno in genere caratterizzate da un’elevata probabilità di realizzazione ogni qualvolta non vi siano significativi fattori di discontinuità tali da rendere il verificarsi di tali ipotesi proco probabile: si pensi, ad esempio, a previsioni di vendita o appalti fondate su ordini e/o commesse già acquisiti o a previsioni di incasso di crediti verso clienti con i quali sussistano relazioni stabili.

6.5.7. Infine, potranno essere considerate ragionevoli le ipotesi supportate da previsioni macroeconomiche affidabili, perlomeno per il primo periodo del Piano, quali l’andamento del prezzo di determinate materie prime e dei tassi d’interesse.

6.5.8. Di contro, vi sono altre previsioni che, per il grado di incertezza, rientrano nell’ambito delle assunzioni ipotetiche e che, per loro natura, richiedono un elevato livello di attenzione nella formazione del giudizio dell’Attestatore. Nei piani di risanamento tali previsioni sono assai frequenti in ragione della discontinuità operativa e strategica che spesso caratterizza i risanamenti aziendali. Tra queste, è possibile includere le previsioni su ricavi conseguenti a un futuro riposizionamento del prodotto o del marchio aziendale, ovvero i risparmi di costo generati dalla riorganizzazione dei processi produttivi. È principalmente su queste ipotesi che dovrà concentrarsi la valutazione critica dell’Attestatore, al fine di verificare la tenuta del Piano nelle sue componenti (patrimoniale, economica e finanziaria), anche con l’utilizzo di adeguati test di sensibilità (v. infra, § 6.6).

6.5.9. Grande rilevanza ai fini della formazione del giudizio dell’Attestatore possono rivestire, in questi casi, la conoscenza del settore e dei mercati di riferimento e la comprovata capacità di programmazione della azienda, rilevabile mediante il grado di raggiungimento degli obiettivi riportati in precedenti strumenti previsionali (budget, business plan).

6.5.10. Il giudizio dell’Attestatore, non potrà, invece, formarsi su dati prospettici fondata unicamente su ipotesi soggettive della Direzione aziendale. Queste, se prive di qualsivoglia supporto logico dovranno pertanto essere rifiutate.

6.5.11. Elemento fondamentale del processo di pianificazione è costituito dalla definizione dell’arco temporale coperto dal Piano, che rileva in particolar modo nelle soluzioni orientate verso la continuità. Per il concordato preventivo in continuità, la norma fa riferimento ai costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, senza specificazioni
temporali, ancorché la lettera e) del secondo comma dell’art. 161 l. f., richieda espressamente che il Piano indichi anche “i tempi di adempimento della proposta”. Si richiama pertanto quanto già evidenziato relativamente all’action plan o piano di intervento (§ 6.9).

Le considerazioni svolte dalla dottrina e dalla prassi dei principi contabili sulla inadeguata attendibilità delle previsioni di lungo periodo trovano eco anche nella prassi di diversi tribunali, che solo in rari casi considerano ragionevoli piani di durata superiore a 5 anni, anche per l’alea inevitabilmente correlata allo spostare le previsioni nel futuro. In generale, anche dal punto di vista dell’Attestatore un orizzonte temporale troppo lontano appare problematico, a meno che, non vi siano elementi di certezza quali, ad esempio: contratti vincolanti di durata oltre i 5 anni con primarie aziende, come avviene nel settore degli idrocarburi, delle utilities o delle gestioni immobiliari o alberghiere. In ogni caso il ricorso a piani aventi durata superiore a 5 anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l’Attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull’attendibilità, nei termini di cui sopra, delle previsioni successive al quinto anno.

Nei momenti di particolare incertezza quali quello dell’emergenza post-Covid, può essere adottata l’estensione dell’orizzonte temporale anche oltre il quinto anno a condizione che sia adeguatamente motivata dal debitore e ritenuta giustificata dall’Attestatore, il quale deve comunque pronunciarsi espressamente sull’attendibilità delle previsioni successive al quinto anno. Sul punto v. anche il § 6.9.

6.5.12. L’arco temporale oggetto di considerazione deve comunque attestarsi a data non anteriore al momento in cui, in base al Piano, è previsto che siano soddisfati i creditori, ovvero, nel caso di continuità aziendale siano ripristinate le normali condizioni di finanziamento (e di fido) ovvero nel caso di prosecuzione di contratti pubblici, siano ripristinate condizioni che consentano un regolare adempimento degli stessi.

6.5.13. Va ricordato che alcuni debiti, tra cui quelli verso i dipendenti per il TFR giacente presso il datore di lavoro, nonché verso gli agenti per il fondo di risoluzione del rapporto, nei concordati in continuità, rimangono in genere esposti anche oltre il termine previsto per l’adempimento della proposta. La capacità di adempimento delle relative passività è, pertanto, connessa al più generale giudizio di fattibilità del Piano. Si ritiene di conseguenza che, in caso di continuità, l’orizzonte temporale di osservazione vada esteso – ove possa occorrere – oltre al momento di soddisfacimento dei creditori, sino a quello in cui può considerarsi ripristinato l’equilibrio finanziario dell’impresa.

6.5.14. Nell’analisi del Piano l’Attestatore dovrà fare attenzione a che la somma delle perdite non ecceda i limiti di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter del codice civile. Quando il Piano prevede la continuazione dell’attività e la società, vertendo in una situazione di insufficienza patrimoniale, si avvale di quanto previsto dall’art. 182-sexies l.f., l’Attestatore
deve verificare che all’omologazione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione sia ripristinato il capitale sociale, perlomeno nel minimo legale.

6.6. Analisi di sensitività e prove di resistenza (stress test)

6.6.1. È di particolare importanza che l’Attestatore riceva tutte le informazioni che gli permettano di chiarire quali siano gli effetti di eventuali modifiche nelle ipotesi sui risultati previsti nel Piano.

6.6.2. L’Attestatore analizza l’articolazione delle principali ipotesi poste a fondamento della strategia di risanamento, in modo da valutare come l’effettivo risanamento sia legato al verificarsi di ciascun assunto.


6.6.5. Con riferimento alle grandezze di maggiore rilevanza (ad esempio, il tasso di crescita dei ricavi di vendita) l’Attestatore può misurare oltre quale variazione il Piano non sarebbe più da considerarsi attuabile per il risanamento. In questo modo, rispetto alle ipotesi di maggiore momento, egli può individuare i valori limite, oltre i quali il raggiungimento del riequilibrio finanziario è compromesso (cd. “scenario di rottura”).


I Principi per la redazione dei piani di risanamento, al § 9.8, raccomandano (con esonero per le sole micro imprese) che le assunzioni ipotetiche siano sottoposte ad analisi di sensitività e, con riferimento ai piani di concordato con continuità aziendale (§ 13.2.2), che l’entità dei
flussi di cassa liberi al servizio dell’adempimento della proposta sia in grado di fronteggiare “l’effetto delle analisi di sensitività”. La lettura combinata di tali indicazioni comporta che le analisi di sensitività da effettuarsi sono quelle che riguardano le assunzioni ipotetiche, ossia le “proiezioni” o “previsioni ipotetiche”, come definite dal principio internazionale di revisione ISAE 3400.

6.6.7. L’analisi di sensitività può essere volta a stimare l’impatto del peggioramento di alcune condizioni insite nel Piano in termini di allungamento dei termini previsti per il rispetto di impegni indicati nel Piano quali il rispetto dei covenants su singole posizioni. L’Attestatore deve valutare se questo slittamento temporale rischi di rendere vulnerabile la tenuta del Piano.

6.6.8. Laddove il Piano abbia un contenuto liquidatorio o si basi comunque su significative dismissioni di parti del patrimonio esistente (partecipazioni, immobili, ecc.), l’analisi di sensitività riguarda prevalentemente i tempi e i valori connessi al verificarsi delle ipotesi di vendita dei beni.

6.7. Verifica sul previsto monitoraggio del Piano

6.7.1. L’Attestatore verifica se è prevista una specifica fase di monitoraggio del Piano.

6.7.2. Il Piano dovrebbe prevedere l’esposizione dei parametri individuati come riferimento per il risanamento, con indicazione dei limiti e degli obiettivi rispetto ai quali effettuare la misurazione delle prestazioni raggiunte.

6.7.3. Il Piano dovrebbe prevedere un sistema di rappresentazione di KPI (Key Performance Indicator), di tipo quantitativo e qualitativo, da tenere come riferimento per esaminare lo stato di esecuzione del Piano e di parametri individuati come riferimento per il risanamento, con indicazione dei limiti e degli obiettivi rispetto ai quali effettuare la misurazione delle prestazioni raggiunte.

6.7.4. L’Attestatore deve prestare attenzione al caso in cui il livello della variabile possa scendere al di sotto del punto di rottura, inteso come la soglia sotto la quale le assunzioni del Piano andrebbero completamente riviste e si renderebbe necessario adottare iniziative correttive nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti. Laddove tali iniziative siano già previste nel Piano è opportuno che l’Attestatore si pronunzi sulla loro praticabilità.
6.8. Il giudizio di fattibilità

6.8.1. Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel Piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell’attestazione.

6.8.2. La qualità del giudizio di attestazione non può essere valutata negativamente ex post a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano. Infatti, gli obiettivi possono non essere stati conseguiti per effetto della normale incertezza di ogni attività d’impresa, nonché di accadimenti imprevedibili, eventi, fatti e circostanze non conoscibili alla data dell’attestazione o di mancata implementazione del Piano da parte dell’azienda. Viceversa, la valutazione del lavoro dell’Attestatore deve essere svolta, in un ambito di ragionevolezza della previsione, con riferimento ai dati ed alle informazioni disponibili alla data di sottoscrizione della relazione.

6.8.3. Per esprimere il giudizio di fattibilità, l’Attestatore deve aver acquisito una visione globale di quanto rilevato mediante le analisi degli aspetti delineati nei paragrafi precedenti (ipotesi strategiche, strategia di risanamento, programma di azione, ipotesi economico-finanziarie e stress test), nonché maturato un convincimento circa la concreta realizzabilità del Piano in funzione delle risorse e delle competenze delle quali l’impresa dispone.

6.8.4. L’Attestatore verifica che il Piano sia atto a soddisfare i creditori esprimendo il suo giudizio circa la disponibilità di flussi finanziari liberi al servizio del debito.

6.8.5. Il giudizio di fattibilità dell’Attestatore si fonda:
   a. sull’articolazione sufficiente delle informazioni sulle verifiche effettuate;
   b. sulla congruità logica ossia sulla razionalità dell’iter che ha portato dalle verifiche all’espressione del giudizio;
   c. sulla coerenza delle conclusioni con l’effettiva situazione dell’impresa del mercato in cui opera.

6.8.6. In ipotesi di continuità l’Attestatore verifica che entro l’ultimo periodo amministrativo compreso nel piano i flussi economici e finanziari evidenzino il raggiungimento di un equilibrio economico e finanziario sostenibile. A tale fine verifica le previsioni di flussi di cassa operativi positivi, valutando se siano realizzabili e se siano tali da permettere nel tempo il sostenimento del debito finanziario (sia come finanziamenti già esistenti, sia come “nuova finanza”) e l’effettuazione degli investimenti a regime occorrenti.
6.9. Emergenza sanitaria Covid-19 e incertezza straordinaria nella formulazione delle previsioni

6.9.1. La pandemia indotta dal Covid-19 ha inciso in modo rilevante sull’economia e rende molto difficile per le aziende formulare previsioni attendibili.


6.9.2. In tale situazione si suggerisce all’Attestatore chiamato a esprimersi sulla fattibilità dei piani di imprese colpite significativamente dagli effetti della pandemia, di attenersi alle seguenti cautele:

- accertarsi che le previsioni della domanda derivino da studi di settore emessi da soggetti autorevoli, dando prevalenza a quelli più recenti e più specifici per i business di riferimento, attingendo informazioni aggiornate dalla dinamica degli ordinativi e delle vendite;
- verificare che il Piano consideri le eventuali limitazioni alla capacità produttiva derivanti dalle prescrizioni igienico-sanitarie connessse alla pandemia;
- valutare la completezza del Piano con riferimento alla presenza di scenari alternativi rispetto a quello preso a base. L’esistenza di scenari alternativi può dipendere sia dalla forte incertezza circa l’evoluzione della domanda di mercato, sia dalle ipotesi relative alla evoluzione della pandemia. In tali casi, tra gli scenari presentati, l’Attestatore può assumere come scenario di riferimento quello ritenuto più probabile o, quantomeno, meno improbabile, senza estendere l’analisi a tutti gli scenari possibili (v. infra);
- suffragare lo/gli scenari assunti dal debitore con l’andamento corrente, più recente possibile, attingendo informazioni aggiornate dalla dinamica degli ordinativi e delle vendite;
- ove l’impresa abbia considerato il lasso temporale prevedibilmente necessario per la cessazione delle circostanze eccezionali, l’Attestatore valuta se tale lasso temporale, ove

---

10 Emblematiche sono le parole usate dal Governatore della Banca d’Italia nel suo incontro all’Accademia dei Lincei del 22 giugno 2020: “Lo stato di incertezza non consente di fare previsioni non dico accurate ma ragionevoli, procediamo per scenari possibili”.
eccedente il consueto orizzonte di 3-5 anni, presenti sufficienti elementi di coerenza con le previsioni di Piano.

6.9.3. In contesti di straordinaria incertezza anche le analisi di sensitività possono presentare una variabilità troppo ampia da verificare. Può quindi essere necessario sostituire l’analisi con l’esame di diversi scenari alternativi possibili a livello microeconomico. L’Attestatore potrà rivolgere una richiesta in tal senso al redattore del Piano.

6.9.4. Nel caso di impiego di scenari, come già descritto ai § 6.5.4. e 6.7.4, è opportuno che l’Attestatore individui gli indicatori chiave di performance che consentano di intercettare gli scostamenti rispetto al Piano, nonché il livello (punto di rottura)\textsuperscript{11}, violato il quale, in una valutazione ex-ante, viene meno il risanamento della esposizione debitoria ed il raggiungimento del riequilibrio finanziario (oltre che nel caso di concordati preventivi l’adempimento della proposta concordataria). Il monitoraggio di tali indicatori da parte della Direzione aziendale nella fase di esecuzione del Piano consentirà di attivare con tempestività “le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti” previste, quale contenuto necessario del piano, dagli artt. 56, co. 1, lett. e) e 87, co. 2, lett. e) del Codice della Crisi, comunque compatibile (quanto meno in termini di best practices) con il quadro normativo in essere.

Si tratta di iniziative che potranno consistere, in via graduata in relazione alla gravità della deriva rispetto al Piano:

- in azioni alternative, in tutto o in parte eventualmente già individuate;
- in un cambiamento della strategia;
- nella modifica del modello di business;
- nei casi più gravi, nel ricorso ad un diverso od ulteriore strumento di composizione della crisi rispetto a quello adottato. Ci si riferisce, in questo caso, ad ulteriori accordi con i creditori, anche in sede di esecuzione di concordati preventivi in continuità, ovvero nuove soluzioni concordatarie o, addirittura, una istanza di fallimento eventualmente accompagnata dalla proposta di un esercizio provvisorio o l’accesso a procedure di amministrazione straordinaria.

Qualora non lo abbia fatto il debitore nel piano, è opportuno che l’Attestatore rappresenti tali eventualità di adozione di iniziative ad hoc la cui scelta resta nella competenza e nella responsabilità esclusiva dell’organo amministrativo.

\textsuperscript{11} Si veda anche più sopra quanto indicato ai §§ 6.6.7 e 6.7.4.
7. LA VALUTAZIONE DEL MIGLIOR SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

7.1. I casi obbligatori

7.1.1. L’Attestatore deve pronunciarsi circa la valutazione del migliore soddisfacimento dei creditori solo nelle specifiche ipotesi normativamente previste. La legge fallimentare prevede che il giudizio dell’Attestatore si estenda anche alla convenienza delle proposte del debitore, ovvero alla valutazione della migliore soddisfazione dei creditori attraverso il piano formulato dal debitore nelle ipotesi di concordato in continuità ex art. 186-bis, secondo comma, lett. b), nonché nel giudizio di convenienza negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e negli accordi di moratoria di cui all’art. 182-septies.

7.1.2. È inoltre richiesto il giudizio di migliore soddisfazione dei creditori nelle attestazioni speciali previste per l’autorizzazione dei finanziamenti interinali prededucibili di cui all’art. art. 182-quinquies, primo comma, e per l’autorizzazione del pagamento di creditori anteriori “strategici” per beni e servizi, di cui all’art. 182-quinquies, quarto comma. In tali casi il giudizio è circoscritto agli effetti specifici dell’atto oggetto di valutazione: l’ottenimento della nuova finanza ovvero il pagamento del creditore anteriore.

7.2. Il rinvio alla perizia estimativa ex art. 160, secondo comma, l.f.

7.2.1. Nel caso di concordato che preveda la soddisfazione non integrale per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ai sensi dell’art. 160, secondo comma, l.f., non compete all’Attestatore la pronuncia sulla convenienza della proposta del debitore per i creditori non soddisfatti integralmente. Tale giudizio, infatti, deve emergere dalla perizia di stima ex art. 160, secondo comma, l.f. redatta dall’esperto nominato all’uopo dal debitore.


7.3. Il concordato con continuità aziendale

7.3.1. In caso di concordato preventivo con continuità, secondo la lettera b) del secondo comma dell’art. 186-bis l.f. l’Attestatore deve esprimere un giudizio anche in merito alla funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento dei creditori. Tale giudizio integra quello ordinario di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del Piano e trova
la propria ratio nel fatto che la stessa continuità aziendale determina la generazione di costi prededucibili ed un assorbimento di risorse finanziarie sottratte alla disponibilità dei creditori. L’Attestatore deve quindi esprimersi in merito al beneficio atteso dalla continuità aziendale, che deve essere tale da consentire un miglior soddisfacimento dei creditori pur in presenza del regime di prededuzione dei crediti sorti nel corso della procedura e dell’assorbimento delle risorse anzidetto.

Il giudizio di migliore soddisfazione dei creditori è rivolto ai soli creditori concorsuali (ovvero quelli anteriori alla iscrizione al registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo) e non anche a quelli che sorgono in costanza di procedura (intendendosi quelli sorti nella fase ex art. 161, sesto comma, l.f. e quelli successivi al decreto di ammissione ex art. 163 l.f.) per i quali opera ex lege il regime della prededuzione.

7.3.2. Nell’espressione del giudizio di funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori l’Attestatore deve considerare le diverse ipotesi di convenienza per i creditori, ivi incluse quelle non esprimibili in termini meramente quantitativi (si pensi, ad esempio, alla possibilità di mantenere un rapporto commerciale o anche solo a quella di evitare una revocatoria). La migliore soddisfazione deve essere rapportata alla posizione soggettiva dei creditori, poiché, a fronte della falcidia concordataria, la continuità potrebbe consentire la compensazione grazie al beneficio di una diversa “utilità”. Nondimeno la prevista vantaggiosità economica per i creditori deve essere individuabile e l’Attestatore non deve limitarsi a una mera enunciazione di principio sulla preferibilità del concordato.

7.3.3. L’Attestatore, relativamente al termine di confronto rispetto al quale formulare il richiesto giudizio di comparazione quantitativa, deve considerare le sole ipotesi alternative di discontinuità concretamente praticabili. Quindi:

- la liquidazione del patrimonio del debitore, ove concretamente praticabile;
- il fallimento, in caso di impossibilità di procedere con una liquidazione in bonis, eventualmente mediante cessione dell’azienda o di rami di azienda a seguito della prosecuzione dell’attività mediante esercizio provvisorio.

Dal punto di vista giuridico si ritiene non debba essere considerata l’ipotesi di concordato liquidatorio, in quanto un’eventualità siffatta competerebbe solo al debitore che invece ha inteso presentare ai creditori un piano con continuità aziendale. Non deve parimenti essere considerata l’ipotesi dell’Amministrazione Straordinaria, anche se ne ricorrono i presupposti, in quanto sarebbe diverso il focus (passando dalla tutela dei creditori, proprio della procedura fallimentare, a quella dell’occupazione, proprio dell’amministrazione straordinaria).
8. LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO DELL’ATTESTAZIONE

8.1. Le parti componenti la relazione

La relazione di attestazione è composta da tre parti:

- una prima parte introduttiva e di rendicontazione sulle verifiche svolte sulla veridicità della Base dati;
- una seconda parte nella quale sono svolte l’analisi del Piano e di sensitività;
- una parte finale contenente il giudizio di fattibilità e, ove richiesto, la valutazione di miglior soddisfacimento dei creditori.

8.2. Il contenuto della prima parte

8.2.1. La prima parte della relazione deve contenere le informazioni relative:

- al professionista incaricato;
- all’incarico ricevuto;
- alla documentazione esaminata;
- alla situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del Piano;
- alle verifiche sulla veridicità della Base dati contabile.

8.2.2. Le informazioni relative al professionista incaricato dal debitore nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa devono contenere almeno la dichiarazione relativa ai requisiti soggettivi di professionalità e di indipendenza nonché di assenza di condizioni di incompatibilità di cui all’art. 28 l.f. In particolare, l’Attestatore deve dichiarare di:

- essere iscritto nel registro dei revisori legali;
- essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall’art. 28, lett. a) e lett. b) l.f., ossia essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sezione A, ovvero degli avvocati, ovvero essere membro di un’associazione professionale o di una società di professionisti i cui soci siano iscritti agli albi summenzionati;
- essere in possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) l.f;
- essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2339 c.c. e non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale. In particolare, deve dichiarare di non trovarsi in condizioni tali da compromettere la propria indipendenza.
8.2.3. **L’Attestatore deve indicare compiutamente i riferimenti dell’incarico ricevuto e le finalità di tale incarico in relazione alla specifica previsione normativa.** Tali indicazioni devono riflettere gli elementi precisati nel mandato di cui al § 2.2.5. In questa parte si deve espressamente menzionare se l’Attestatore abbia applicato i presenti *Principi di attestazione dei piani di risanamento* e può essere segnalato se il Piano risulta o meno conforme ai *Principi per la redazione dei piani di risanamento*.

8.2.4. **Con riferimento alla documentazione esaminata, l’Attestatore deve indicare nella relazione (anche sinteticamente o con riferimento ad allegati) la documentazione rilevante utilizzata per la redazione della propria relazione.**

8.2.5. **Con riferimento all’analisi della situazione aziendale e societaria riscontrata al momento della redazione del Piano, è utile che l’Attestatore fornisca dettagli nella relazione (anche tramite allegati) sulle informazioni ricevute e sulle analisi effettuate con riferimento ai seguenti aspetti:**

- analisi della struttura societaria (compagine sociale, organo amministrativo e di controllo, centri direzionali e organigramma, ecc.) e delle eventuali recenti variazioni, comprese eventuali operazioni straordinarie;
- analisi del processo produttivo, di criticità inerenti alla capacità produttiva degli impianti e al loro stato di obsolescenza, anche al fine di valutare l’esigenza di nuovi investimenti;
- analisi della situazione competitiva (mercato e settore di riferimento, posizionamento rispetto al mercato di riferimento, clientela, strategia attuale, punti di forza, punti di criticità, rischi del business, ecc.);
- valutazione critica delle cause della crisi individuate dal debitore (analisi dei bilanci mediante riclassificazioni e indici, cause endogene ed esogene della crisi).

8.2.6. **Con riferimento all’analisi della Base dati contabile l’Attestatore deve compiutamente relazionare e documentare le verifiche strumentali al giudizio sulla veridicità svolte sulle singole poste dell’attivo e del passivo** (v. supra § 4). A tale fine deve evidenziare:

- le tecniche di revisione utilizzate;
- le categorie di asserzioni indagate (esistenza, completezza, diritti e obblighi, manifestazione, valutazione, misurazione, presentazione e informativa);
- l’estensione dei campioni osservati;
- i risultati ottenuti.

8.2.7. **L’Attestatore deve indicare anche le eventuali evidenze acquisite sulle verifiche compiute da altri revisori della società (revisore interno, dirigente preposto, revisore legale, altri revisori) o l’eventualità che tali evidenze siano state richieste ma non ottenute.**
8.3. Il contenuto della seconda parte

8.3.1. In questa seconda parte della relazione, l’Attestatore riepiloga: le ipotesi su cui si fonda il Piano, le relative proiezioni temporali, la strategia di liquidazione o di risanamento. L’Attestatore può concludere la sezione del documento sottoponendo le principali variabili di Piano ad analisi di sensitività. Si rinvi supra al § 6.

8.3.2. L’Attestatore ripercorre con approccio critico i tratti fondamentali della strategia liquidatoria o di risanamento.

8.3.3. È opportuno che l’Attestatore individui esplicitamente le ipotesi alla base del Piano elencandole ed esprimendosi sulle stesse. In particolare, è opportuno che l’Attestatore verifichi la natura delle ipotesi riscontrate indicando se si tratti di ipotesi “normali” (forecasts) relative a eventi futuri ragionevoli e desunti dall’analisi di elementi oggettivi, o di assunzioni “ipotetiche” (projections) relative ad eventi futuri e ad azioni della Direzione aziendale che non necessariamente si verificheranno. È utile che l’Attestatore verifichi se le previsioni elaborate siano coerenti con informazioni assunte, ove possibile, da soggetti terzi indipendenti (enti, autorità, società di consulenza ecc.).

8.3.4. L’Attestatore esprime se le ipotesi alla base del Piano siano in linea con l’orizzonte temporale del Piano stesso e esplicita il proprio giudizio sulla correttezza e la coerenza dello sviluppo quantitativo del piano sulla base delle ipotesi formulate dalla società.

8.3.5. L’Attestatore deve sinteticamente riassumerne i tratti fondamentali della strategia di risanamento contenuta nel Piano ed esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità a consentire il superamento della crisi.

8.3.6. A seguito delle verifiche, l’Attestatore può sottoporre ad analisi di sensitività le grandezze di maggiore rilevanza che guidano la strategia di risanamento del Piano. Si rinvi supra al § 6.

8.4. Il contenuto della terza Parte

8.4.1. Il giudizio finale dell’Attestatore rappresenta un aspetto fondamentale dell’incarico professionale. La relazione deve contenere separatamente:

a. il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali;

b. il giudizio di fattibilità del Piano;

c. ove richiesto, la valutazione di miglior soddisfacimento dei creditori. Si rinvi supra ai §§ 6 e 7.
8.4.2. I giudizi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere espressi in relazione al contenuto dei documenti finali ricevuti. L’Attestatore può fare menzione nella sua relazione di eventuali modifiche del Piano e della relativa documentazione intervenute successivamente all’incarico o, alternativamente, lasciarne evidenza nelle carte di lavoro.

8.4.3. **Il giudizio sulla veridicità dei dati aziendali può essere positivo o negativo.**

Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio (ad esempio per assenza di dati fondamentali o per rilevanti impedimenti riscontrati nello svolgimento delle proprie verifiche, tali da non permettere l’espressione di un giudizio).

In considerazione del fatto che il giudizio di veridicità è funzionale a quello di fattibilità, l’Attestatore può esprimere un giudizio positivo sulla veridicità della Base dati contabile anche se, limitatamente ad alcune poste, riscontra carenze o errori. Ciò purché questi siano tali da non compromettere l’affidabilità del Piano e la sua fattibilità. Un giudizio positivo sulla veridicità può assumere la seguente forma: “Alla luce delle verifiche svolte, ferme restando le precisazioni (o rettifiche) contenute nella presente relazione, si esprime un giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi nel Piano in funzione del giudizio di fattibilità del Piano”.

8.4.4. **In assenza di un giudizio positivo in merito alla veridicità dei dati contabili rilevanti per l’affidabilità del Piano non è possibile esprimere un giudizio finale positivo sulla fattibilità del Piano.** Posto che le verifiche sulla veridicità dei dati aziendali e quelle sulla fattibilità del Piano si svolgono normalmente in contemporanea e non in sequenza, anche in caso di giudizio negativo sulla veridicità dei dati aziendali, al fine di documentare il lavoro svolto e concludere l’incarico l’Attestatore può esporre nella propria relazione le verifiche e le attività poste in essere al fine del rilascio del giudizio sulla fattibilità del Piano.

8.4.5. **Il giudizio sulla fattibilità del Piano può essere positivo o negativo.** Al giudizio negativo è equiparato il caso nel quale vi sia impossibilità di esprimere un giudizio (ad esempio impossibilità di verificare la fondatezza di ipotesi che condizionano significativamente la fattibilità del Piano). Un giudizio positivo può assumere la seguente forma: “A seguito dei controlli effettuati ed alla luce del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali, si esprime un giudizio positivo sulla fattibilità del Piano”.

8.4.6. L’Attestatore deve pronunciarsi circa la valutazione del migliore soddisfacimento dei creditori nelle ipotesi normativamente previste. Tale giudizio integra quello ordinario di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del Piano e può sostanziarsi in una forma analoga alla: “A seguito delle analisi effettuate, in considerazione del giudizio positivo espresso in merito alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del Piano e alla luce del confronto di comparazione quantitativa con l’ipotesi alternativa fallimentare, il Piano risulta idoneo a consentire un miglior soddisfacimento dei creditori”.
8.4.7. Ferma restando la dicotomia del giudizio sulla fattibilità (positivo/negativo), le locuzioni utilizzate saranno modificate in relazione allo strumento di composizione della crisi al quale si riferisce l’attestazione (piano di risanamento, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa).

8.4.8. Qualora la fattibilità del Piano dipenda da specifici eventi futuri circoscritti nel tempo (quali ad esempio la firma da parte dei creditori degli accordi esaminati dall’Attestatore in bozza o l’esecuzione entro un termine di un determinato contratto), l’attestazione è immediatamente efficace se l’Attestatore attesta che sussiste una elevata probabilità che essi si verifichino; è sospensivamente condizionata negli altri casi. Nel secondo caso, la condizione deve verificarsi perché l’attestazione produca i propri effetti. L’attestazione condizionata è da considerarsi ammissibile purché gli eventi iniziali siano specificamente individuati ed esplicitati dall’Attestatore che deve anche indicare l’orizzonte temporale breve entro il quale devono verificarsi.

8.4.9. Contestualmente al rilascio della relazione di attestazione, l’Attestatore deve ottenere, da parte della Direzione aziendale, l’evidenza del riconoscimento della propria responsabilità per la corretta predisposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (oggetto di verifica ed attestazione) in osservanza alle norme che ne disciplinano la redazione. Le attestazioni della Direzione aziendale sono tra l’altro volte a garantire all’Attestatore, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2409 cod. civ., completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione ai fini dell’espletamento dell’attività, nonché correttezza e esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicate verbalmente e riepilogate nella cd. “representation letter” (v. Assirevi, Documento di ricerca n. 233, 2020).

8.4.10. È auspicabile che prima del rilascio dell’attestazione la situazione contabile di partenza (Base dati contabile) e il Piano siano specificamente ed esplicitamente approvati dall’organo amministrativo, la Base dati contabile ai sensi dell’art. 2381 c.c. per le situazioni infrannuali e il Piano dovendo essere oggetto di autodetermina ai sensi dell’art. 152 l.f. Oltre alle dichiarazioni contenute nella Management letter è opportuno che l’Attestatore alleghi al proprio elaborato la versione definitiva del Piano, approvata dall’organo amministrativo.

8.5. La documentazione del lavoro di attestazione

8.5.1. L’Attestatore deve conservare documentazione dell’attività svolta che fornisca sufficiente ed appropriata evidenza degli elementi a supporto del giudizio ed evidenza che il lavoro sia stato svolto in conformità ai presenti Principi ed alle norme e ai regolamenti applicabili.

---

12 Per approfondire gli aspetti relativi al tema delle conferme della Direzione dell’impresa si rinvia al Principio di revisione internazionale ISA n. 580, Le attestazioni della Direzione.
8.5.2. La preparazione in modo tempestivo di documentazione sufficiente ed appropriata rende più efficace il controllo e la valutazione degli elementi probativi raccolti e delle conclusioni raggiunte.

8.5.3. La documentazione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo. La documentazione include, ad esempio, analisi, note di commento sulle questioni manifestatesi, riepiloghi degli aspetti significativi, lettere di conferma e di attestazione, check list e corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi. Se considerato opportuno, estratti o copie di documenti aziendali (ad esempio, contratti o accordi significativi) possono essere inclusi nella documentazione.

8.5.4. L’Attestatore può escludere dalla documentazione della revisione le bozze superate di carte di lavoro e di bilanci, annotazioni che riportano considerazioni incomplete o preliminari, versioni superate di documenti corretti per errori di stampa o di altra natura e duplicati di documenti.

8.5.5. La forma, il contenuto e l’ampiezza della documentazione dipendono da vari fattori quali la natura delle procedure di revisione svolte, i rischi identificati di errori significativi, il grado di giudizio professionale necessario per svolgere il lavoro e valutarne i risultati, l’importanza degli elementi probativi acquisiti, la natura e la portata delle eccezioni identificate. Sarà quindi l’Attestatore a valutare quali siano gli aspetti tenuti in considerazione durante l’attività, tenendo conto della rilevanza e criticità degli stessi, per i quali è indispensabile conservare una più strutturata documentazione.


8.5.7. L’Attestatore può documentare, ove le consideri significative, le discussioni avute con la Direzione aziendale ed altri soggetti su aspetti significativi. La documentazione deve, in tal caso, includere evidenze degli aspetti significativi discussi, delle date in cui le discussioni hanno avuto luogo e dei soggetti coinvolti. A tale fine potrebbe essere utile la verbalizzazione del contenuto degli incontri svolti.

8.5.8. L’Attestatore può completare la raccolta della documentazione nella versione definitiva in modo tempestivo dopo la data della relazione. Di norma, per il completamento della raccolta della documentazione è adeguato un termine di 60 giorni dalla data della relazione. Il completamento della raccolta della documentazione nella versione definitiva risponde ad
esigenze di sistemazione e non implica lo svolgimento di nuove procedure, né l’elaborazione di nuove conclusioni. Modifiche alla documentazione possono essere effettuate durante la sistemazione delle carte di lavoro purché siano solo di natura formale.

8.5.9. Esempi di modifiche possono essere: cancellare o eliminare la documentazione superata; classificare le carte di lavoro, ordinarle ed evidenziare i rinvii tra le stesse; firmare, al loro completamento, le eventuali check lists relative alla predisposizione finale delle carte di lavoro; documentare gli elementi probativi acquisiti, discussi e concordati.

8.5.10. Le carte di lavoro devono essere conservate per un periodo di dieci anni. Tale termine è stabilito facendo riferimento alle norme relative alla conservazione delle scritture contabili.

9. LE ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL’ATTESTAZIONE

9.1. Esecuzione e monitoraggio del Piano

L’Attestatore non è tenuto a monitorare la corretta esecuzione del Piano e/o della proposta formulata ai creditori (la “Proposta”). Il monitoraggio è a cura dell’imprenditore e degli organi societari e, in caso di concordato preventivo, del commissario giudiziale.

9.1.1. L’Attestatore non ha l’obbligo giuridico di monitorarne l’esecuzione e non è destinatario di responsabilità in caso di non corretta esecuzione del Piano attestato.

9.1.2. L’attività dell’Attestatore si sostanzia in un giudizio prognostico sull’idoneità del Piano a consentire il superamento della crisi. La sua funzione, indipendentemente dallo “strumento giuridico” in cui il Piano si innesta, si conclude nel momento in cui è resa.

9.1.3. Il Piano, oggetto del giudizio di attestazione, è un atto di “alta amministrazione”, la cui redazione compete all’imprenditore ovvero all’organo amministrativo. Pertanto, la realizzazione e la verifica della realizzabilità del Piano rimangono a carico di tali soggetti.

9.1.4. Ferma restando l’assenza di uno specifico obbligo di legge, nulla vieta che il soggetto affidatario dell’incarico di monitoraggio del Piano nella fase esecutiva possa essere individuato nella figura dell’Attestatore nella veste di professionista esperto della materia. Il conferimento di tale ulteriore incarico non ha effetti sull’indipendenza dell’Attestatore in relazione all’attestazione già effettuata.

9.1.5. All’Attestatore può essere richiesto, alla fine del periodo oggetto del Piano od anche antecedentemente, di verificare il raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’impresa e il risanamento della esposizione debitoria.

9.1.7. L’attività di monitoraggio a cura dell’Attestatore sarà agevolata se il Piano prevede degli obiettivi intermedi in riferimento ai quali l’esecuzione del Piano va verificata (milestones). Tali obiettivi sono individuabili anche in altri parametri, quali, se esistenti, il rispetto di covenants contrattuali o i risultati di fine esercizio.

9.1.8. L’incarico di monitoraggio non può prevedere l’incarico di modifica del Piano che è sempre in capo all’impresa.

9.2. Modifiche del Piano e nuova attestazione

In caso di scostamenti significativi del Piano, successivi al rilascio dell’attestazione, che non ne permettono la realizzazione, se l’imprenditore ovvero l’organo amministrativo predispongono modifiche o redigono un nuovo Piano, deve essere operata una nuova attestazione. La necessità di una nuova attestazione al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, sebbene normativamente prevista solo per il concordato preventivo, deve ritenersi applicabile anche con riferimento agli altri strumenti di superamento della crisi.

9.2.1. Modifiche o scostamenti dal Piano non sempre rendono necessaria una nuova attestazione. Se richiesto, l’Attestatore può verificare e dare atto che comunque entro il termine previsto dal Piano originario si raggiungerà l’equilibrio ed il risanamento. Qualora, invece, dopo l’emissione del giudizio di attestazione, siano apportate modifiche “sostanziali” al Piano (e/o alla Proposta) o gli stessi sono redatti ex novo, si rende necessario il rilascio di una nuova attestazione. In mancanza di nuova “validazione” a cura dell’Attestatore, il Piano posto in esecuzione è escluso dalla “protezione” prevista dalla legge.

9.2.2. La modifica del Piano è “sostanziale” quando si verifichino congiuntamente tutte le seguenti situazioni:

a. si verifica uno scostamento rispetto al contenuto ed alle previsioni del Piano, tale da incidere sulla realizzabilità dello stesso (e non consentirne il rispetto) sui tempi e sulle modalità del percorso di superamento della crisi;

b. lo scostamento non è “assorbito” da risparmi (savings) e/o correttivi e meccanismi di aggiustamento, in quanto non previsti e/o non sufficienti;

13 A titolo esemplificativo l’informativa riguarderà: il grado di realizzazione delle ipotesi, le azioni compiute in conformità al Piano, le azioni compiute in difformità al Piano, gli scostamenti rispetto al cronoprogramma delle attività, previsto nel Piano.
c. occorra modificare le intenzioni strategiche del Piano.

Non è una modifica sostanziale la modifica dell’action plan che non comporti un cambiamento delle intenzioni strategiche del piano. Costituisce, ad esempio, un cambiamento di intenzioni strategiche la dismissione di un ramo aziendale del quale era previsto dal Piano originario la conduzione diretta.

9.2.3. L’obbligo del rilascio di una nuova attestazione, in caso di modifiche sostanziali del Piano, è espressamente previsto dall’art. 161 l.f. in tema di concordato preventivo, ma deve considerarsi applicabile anche agli altri istituti di superamento della crisi d’impresa.

9.2.4. Generalmente, nel caso di Piano attestato di risanamento e di Accordi di ristrutturazione dei debiti, le modifiche sostanziali si manifestano nella fase di esecuzione del Piano, dopo il perfezionamento dello strumento. Nel caso di concordato preventivo, le modifiche (e quindi la necessità di redigere una nuova attestazione) possono essere attuate fino alla votazione ex art. 175 l.f., dopo l’apertura della procedura, disposta a cura del tribunale con il decreto ex art. 163 l.f.

9.2.5. Il verificarsi di modifiche sostanziali del Piano impone all’Imprenditore ovvero all’organo amministrativo di redigere un nuovo Piano, formalmente diverso da quello originario, (evidentemente non più eseguibile) ancorché possa riportare dati e/o elementi del Piano precedente.

9.2.6. Sotto il profilo formale e sostanziale, la nuova attestazione, in quanto relativa ad un nuovo Piano (diverso da quello originario non più eseguibile) non deve configurarsi quale “supplemento” o “integrazione” dell’attestazione del Piano originario. Pertanto, in termini di attività di verifica, struttura e giudizio conclusivo, la nuova relazione deve riguardare sia la veridicità dei dati (su cui si fonda il nuovo Piano), sia la fattibilità del nuovo Piano. Ciò impone all’Attestatore di ripetere le verifiche necessarie\textsuperscript{14} seppur tenendo in considerazione il lavoro già svolto.

9.2.7. La nuova attestazione può essere rilasciata anche dal medesimo professionista che ha attestato il Piano originario, a condizione che permangano, in capo a tale soggetto, i requisiti di professionalità e di indipendenza richiesti dall’art. 67, comma 3, lett. d), l.f. In particolare, la presunzione legale assoluta della mancanza di indipendenza in capo al professionista che ha “prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro (…) autonomo in favore del debitore” non è applicabile alla fattispecie in esame.

\textsuperscript{14} Con particolare riferimento alle analisi prodromiche al giudizio di veridicità dei dati aziendali, esse richiedono il compimento di “nuove” verifiche qualora il “nuovo” Piano individui (come è normale) una diversa e successiva “data di riferimento” rispetto a quella originariamente individuata nel vecchio Piano. Ovviamente nell’effettuare le nuove verifiche potranno essere utilmente impiegate tutte le informazioni già acquisite in precedenza, limitando l’analisi alle variazioni intervenute.

9.2.9. L’Attestatore che abbia già svolto incarichi di attestazione ai sensi della legge fallimentare a favore del debitore può rilasciare altre attestazioni previste dalla legge fallimentare se le ragioni dell’insuccesso del precedente piano attestato non hanno pregiudicato l’indipendenza del professionista. In tali ipotesi, prima di accettare l’incarico, il professionista deve svolgere nuovamente le verifiche già svolte per assumere l’incarico antecedente e inoltre deve verificare quali siano le ragioni che hanno determinato l’insuccesso/inadeguatezza del precedente Piano\textsuperscript{15}. Si rinvia supra al § 2.

9.2.10. In caso di modifiche non sostanziali del Piano, all’Attestatore del Piano originario può essere richiesta una conferma della sua fattibilità. Tale attività, soggetta a specifico incarico, rientra tra quelle del monitoraggio del Piano ed il giudizio reso non costituisce una delle attestazioni richieste dalla legge fallimentare.

10. LE RESPONSABILITÀ DELL’ATTESTATORE

10.1. La responsabilità civile dell’Attestatore: cenni

10.1.1. L’Attestatore deve svolgere l’incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata

10.1.2. La responsabilità dell’Attestatore è tema delicato e di una certa complessità. Mentre l’art. 33 del d.l. n. 83/2012 ha introdotto nella legge fallimentare l’art. 236-bis declinando il reato di “Falso in attestazioni e relazioni”, fattispecie complessa che descrive il reato proprio del professionista Attestatore, la responsabilità civile, al contrario, non è oggetto di alcuna specifica disposizione. La delimitazione della responsabilità civile dell’Attestatore, pertanto, va operata tramite le regole generali dettate nell’ambito della disciplina del contratto d’opera professionale. La duplice qualificazione professionale dell’Attestatore (soggetto iscritto ad albi di professioni regolamentate e revisore legale) non dovrebbe influire sulla qualificazione della responsabilità civile in quanto, come sopra detto (§ 4.3.7.), nell’adempimento del suo incarico l’Attestatore non effettua una vera e propria revisione contabile (rectius legale) e non esprime un giudizio professionale sulla situazione patrimoniale manifestatasi dalla contabilità aziendale posta alla base del Piano. Le procedure di revisione che l’Attestatore è chiamato a utilizzare in relazione alla situazione patrimoniale di partenza del Piano e ai dati

\textsuperscript{15} CNDCEC, Circolare n. 30/IR dell’11 febbraio 2013, “Il ruolo del professionista Attestatore nella composizione negoziale della crisi: requisiti di professionalità e indipendenza e contenuto delle relazioni”, pag. 9.
economici storici, infatti, sono finalizzate alla espressione del giudizio di veridicità e fattibilità del Piano nel suo insieme. Tale rilevante circostanza fa sì che le previsioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 39/2010 relative al regime di responsabilità del revisore legale non trovino applicazione nell’ambito dell’esecuzione di incarichi inerenti alla soluzione della crisi di impresa. Al contrario, il canone generale di cui all’art. 1176, secondo comma, c.c. è la norma di riferimento. L’Attestatore, nell’adempimento della prestazione di cui è richiesto, non deve usare la diligenza del buon padre di famiglia bensì la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico che gli impone agire con particolare perizia e attenzione in virtù del suo precipuo status professionale (che nel caso delle attestazioni è particolarmente rilevante, trattandosi di un soggetto doppianopamente qualificato). Trattandosi di contratto d’opera stipulato nella maggior parte dei casi in situazione di urgenza e ricorrendo dunque la necessità di risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà, trovano applicazione le esimenti di cui all’art. 2236 c.c. e, dunque, l’Attestatore è responsabile solo in caso di dolo o di colpa grave. Occorre evidenziare, infine, che le SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenza n. 1521/2013) hanno qualificato tale professionista come assimilabile all’ausiliario del giudice, pur nella consapevolezza che non gli è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale. Tale circostanza impone all’Attestatore di affrontare gli incarichi con prudenza e adeguata perizia. Rispetto ai creditori e ai terzi la responsabilità dell’Attestatore sarà eventualmente di tipo extracontrattuale.

10.2. La responsabilità penale dell’Attestatore: cenni

10.2.1. L’art. 236-bis punisce le infedeltà, sia attive che passive, purché abbiano ad oggetto informazioni rilevanti.

10.2.2. La nozione di “informazione”, include i dati contabili, ma anche le notizie, le perizie e le analisi che l’Attestatore utilizza nelle sue valutazioni. Se, con riferimento alle valutazioni in ordine alla correttezza dei dati contabili, l’Attestatore può far riferimento alle best practices in tema di revisione, maggiore attenzione va posta in relazione agli scenari di mercato ed all’analisi del business. Con ogni probabilità, infatti, l’Attestatore non svolgerà in prima persona le valutazioni di specifici asset o le analisi di mercato, ma farà riferimento a studi e lavori di terze parti. In tale evenienza, occorre selezionare accuratamente le fonti, individuandole, ove possibile, tra soggetti la cuiattendibilità sia unanimemente riconosciuta. L’Attestatore deve citare l’autore delle analisi che pone a fondamento delle proprie valutazioni e utilizzare le stesse previo vaglio critico in ordine alla loro ragionevolezza e coerenza. L’Attestatore deve operare nel medesimo modo quando impiega valutazioni di “secondo livello” quale parte integrante del proprio lavoro. Si pensi, ad esempio, alle perizie immobiliari o mobiliari. Atteso che non si può pretendere che l’Attestatore sia, come il giudice, peritus peritorum, lo stesso deve selezionare i “suoi” esperti tra quelli dotati di
autorevolezza professionale, nonché vagliare la coerenza intrinseca e la completezza del lavoro altrui.

10.2.3. Il giudizio finale dell’Attestatore, in quanto avulso dalla nozione di “informazione”, è escluso dall’area di applicazione del precetto penale. Non di meno, è opportuno che l’Attestatore, anzitutto, espliciti il percorso argomentativo che lo ha condotto alla valutazione di attuabilità del Piano, evidenziando le informazioni utilizzate.

10.2.4. La “rilevanza” è espressamente prevista dal legislatore esclusivamente per le infedeltà omissive. La stessa deve essere utilizzata anche per delimitare l’ambito di applicazione del precetto penale in relazione ai falsi commissivi, in virtù del principio generale che esclude la punibilità del falso c.d. innocuo. Sono informazioni rilevanti esclusivamente quelle significative rispetto al giudizio di idoneità del Piano. Conseguentemente sono escluse dall’area del penalmente rilevante tutte le omissioni inidonee ad influire sul giudizio finale reso dall’Attestatore che è relativo alla veridicità della Base dati e alla fattibilità del Piano.

10.2.5. Ai fini penali non rilevano le “informazioni” inerenti agli aspetti esclusi dal giudizio dell’Attestatore e quindi gli aspetti che non ineriscono al giudizio sulla veridicità della Base dati e sulla fattibilità del Piano. A titolo esemplificativo non rilevano penalmente gli aspetti relativi al giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto alle alternative concretamente praticabili (salvo il caso del concordato in continuità) o quelle relative alla sussistenza di atti in frode ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 173 l.f.

10.2.6. Le infedeltà dell’Attestatore, per rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 236-bis, devono essere attuate con consapevolezza, attesa la natura pacificamente dolosa del reato. L’Attestatore è punibile solo se è conscio della falsità della propria dichiarazione.

10.2.7. Appare opportuno, per limitare il rischio, in presenza di fattispecie complesse e non univoche procedere con una loro puntuale descrizione mettendo in luce i profili di incertezza in modo chiaro ed esaustivo.
ALLEGATO 1: PROCEDURE DI VERIFICA SU ALCUNE POSTE PATRIMONIALI DELLA BASE DATI CONTABILE.

1. Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste dell’attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:
• verifica delle delibere assembleari che ne giustificano la misura e l’esigibilità nei confronti dei singoli soci.

Immobiliizzazioni immateriali:
• disamina del libro dei cespiti ammortizzabili con verifica documentale della titolarità e della disponibilità in capo all’impresa di brevetti, marchi aziendali, licenze, diritti di concessione, certificazioni di qualità, attestazione della rispettiva validità e durata residua di utilizzo e della esistenza di eventuali vincoli che ne impediscano l’alienabilità o la concessione in godimento a terzi;
• analisi delle eventuali offerte di acquisto o manifestazioni di interesse avanzate da potenziali soggetti acquirenti e della loro vincolatività o meno in favore della procedura (eventuale sottoposizione a condizioni sospensive o risolutive), nonché delle tutele prestate a garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni ivi contenute – valido per tutte le poste dell’attivo di bilancio;
• accertamento del corretto computo degli ammortamenti, della corretta rappresentazione in bilancio e dell’uniformità di applicazione dei principi contabili rispetto all’esercizio precedente.

Immobiliizzazioni materiali:
• disamina del libro dei cespiti ammortizzabili;
• verifica delle procedure di inventariazione e dell’effettiva esistenza fisica, della reale titolarità e della disponibilità in capo all’azienda (per i beni immobili o i beni mobili registrati, mediante ad esempio indagini presso i pubblici registri immobiliari o il P.R.A), nonché dell’inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l’alienabilità o la concessione in godimento a terzi;
• controllo dei contratti di leasing in essere;
• analisi generale dello specifico mercato di riferimento dei beni che dovranno essere ceduti a terzi, delle peculiarità e dell’eventuale suscettibilità di rapida obsolescenza economica o tecnologica degli stessi, dei tempi presumibilmente necessari per addivenire alla cessione e degli effetti che tale tempistica potrebbe generare sull’attuazione del programma di liquidazione;
• verifica delle valutazioni medie del mercato dell’usato desumibili da riviste od altre fonti specializzate o fornite direttamente da aziende rivenditrici o dai rispettivi fornitori;
• controllo dei saldi di apertura sulle carte di lavoro del periodo precedente;
esame della documentazione a supporto per gli incrementi di periodo e prospettive di recupero delle attività;
controllo degli storni contabili effettuati nell’esercizio.

Immobiliizzazioni finanziarie ed attività finanziarie ricomprese nell’attivo circolante:

- verifica dell’effettiva titolarità delle partecipazioni detenute sulla base delle risultanze di visure camerali ed eventuali atti notarili;
- verifica dell’inesistenza di vincoli o gravami sulle partecipazioni detenute che ne impediscano o limitino l’alienabilità o l’esercizio dei relativi diritti (es. sussistenza di patti parasociali, diritti di prelazione e/o gradimento, opzioni di acquisto, etc.);
- esame del prezzo medio di mercato riscontrabile dalle quotazioni ufficiali, almeno per gli ultimi sei mesi, relative alle partecipazioni detenute in società quotate nei mercati regolamentati;
- analisi preliminare del valore attribuibile a ciascuna partecipazione sulla base del metodo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato;
- esame delle eventuali perizie di stima aventi ad oggetto i principali asset patrimoniali delle singole società partecipate (con particolare riguardo a quelle immobiliari o costituite per la realizzazione di singole iniziative di sviluppo immobiliare);
- verifica della congruità della quantificazione eventualmente operata nel ricorso in relazione all’attivo realizzabile a titolo di corrispettivo in conseguenza della prevista realizzazione di operazioni straordinarie o di cessione diretta delle partecipazioni detenute (con particolare riguardo alla valutazione operata a titolo di avviamento);
- verifica della corretta quantificazione dei crediti intercompany e del relativo presunto valore di realizzo indicato nel ricorso;
- verifica delle quotazioni ufficiali medie di mercato degli eventuali titoli di stato od obbligazionari detenuti dall’azienda;
- verifica della documentazione disponibile presso l’azienda o da acquisire direttamente dalle emittenti relativamente alle eventuali ulteriori attività finanziarie non immobilizzate detenute dall’azienda medesima.

Rimanenze

Giacenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, di prodotti in corso di lavorazione e di prodotti finiti:

- esame delle procedure di inventariazione adottate e dell’inventario analitico redatto a quantità e a valori, verifica dell’effettiva consistenza fisica e della corrispondenza con le risultanze contabili (da effettuarsi su un campione sufficientemente rappresentativo);
- appuramento della effettiva titolarità e della disponibilità, nonché della inesistenza di vincoli o gravami che ne impediscano o limitino l’alienabilità o la concessione in godimento (es.
sussistenza di clausole di acquisto con riserva della proprietà, di contratti estimatori o di fornitura in conto vendita, di diritti di prelazione o opzioni di acquisto, etc.);

- analisi generale delle condizioni dello specifico mercato di riferimento delle rimanenze che saranno oggetto di alienazione a terzi, tenuto conto dell’eventuale suscettibilità di rapida obsolescenza economica o tecnologica delle stesse, degli sconti applicati in particolari periodi dell’anno, dei tempi presumibilmente necessari per addivenire alla cessione e degli effetti che tale tempistica potrebbe generare sull’attuazione del programma di liquidazione;

- verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all’attivo realizzabile dalla vendita delle rimanenze.

**Lavori in corso di ordinazione:**

- verifica dei contratti sottostanti le singole commesse su ordinazione (es. contratti di appalto ed eventuali integrazioni contrattuali), dei relativi stati di avanzamento approvati dal committente, degli anticipi ricevuti, nonché della metodologia di valorizzazione impiegata;

- verifica circa l’inesistenza di specifici elementi di natura tecnica o regolamentare che possano compromettere l’ultimazione di singole commesse o aggravarne il costo o i tempi di realizzazione (es. scadenza di concessioni edilizie, variazioni di piani regolatori o delle superfici edificatorie, sussistenza di vincoli storici e paesaggistici, etc.);

- verifica dell’effettiva possibilità e della convenienza economica di ultimare i lavori in corso su ordinazione, direttamente da parte dell’azienda ovvero demandando a soggetti terzi la prosecuzione (laddove tale ipotesi sia ovviamente contemplata nel ricorso);

- verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in merito all’attivo realizzabile dalla cessione o dall’ultimazione delle commesse in corso.

**Crediti**

**Crediti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale:**

- verifica della corrispondenza dei saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni fiscali, dei modelli di pagamento e dei registri obbligatori;

- verifica, eventualmente avvalendosi dei servizi di consultazione accessibili per il tramite del cosiddetto “cassetto fiscale”, del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;

- verifica, presso il Concessionario del servizio di riscossione, presso l’Agenzia delle Entrate o presso gli altri Enti Previdenziali interessati, dell’eventuale esistenza di debiti pregressi o di carichi o accertamenti pendenti che possano limitare o compromettere la realizzazione dei crediti vantati;

- verifica del presunto valore di realizzo, indicato nel ricorso, e dei tempi a tal fine previsti, da eseguirsi anche in funzione della eventuale utilizzabilità in compensazione con contrapposte posizioni debitorie, ovvero della possibilità di ottenere, in tutto o in parte, il rimborso o lo smobilizzo mediante cessione a società specializzate;
• verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) dell’eventuale attribuzione, in sede di ricorso, di un valore di realizzo dei crediti per imposte anticipate in considerazione della continuazione dell’attività aziendale prevista e della sua prospettata capacità di generare utili futuri non imponibili proprio per effetto di detti crediti.

**Crediti commerciali ed altri crediti:**

• verifica della quadratura del partitario clienti (al netto delle eventuali posizioni debitorie nei confronti di clienti medesimi) con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso, nonché del dettaglio degli altri crediti compresi nell’attivo circolante;

• circolarizzazione di un campione significativo di posizioni creditorie mediante la richiesta di conferma del credito stesso ai diretti interessati e successiva analisi delle risposte pervenute;

• verifica, con riguardo ai crediti verso clienti che siano stati oggetto di anticipazione da parte di Istituti bancari, dell’avvenuta cessione dei crediti stessi in favore di quest’ultimi e del corretto perfezionamento delle cessioni medesime;

• verifica in merito all’effettiva esigibilità dei crediti infragruppo per il tramite dell’espressa richiesta di conferma del credito, dell’ottenimento della riconciliazione dei rapporti di dare/avere, delle compensazioni effettuate e dell’ulteriore documentazione a supporto;

• verifica della congruità (ragionevolezza/prudenza) della quantificazione operata nel ricorso in relazione all’attivo realizzabile dalla riscossione dei crediti mediante un’analisi dettagliata degli stessi che tenga conto dell’*ageing*, della storia e dell’attualità del rapporto con l’azienda, delle informazioni sulla solvibilità, anche alla luce delle notizie desumibili dal Registro delle Imprese e da eventuali riscontri effettivi sul rispetto di piani di dilazione e/o di rientro concessi o concordati, delle eventuali contestazioni pendenti, di contrapposte posizioni debitorie eccepibili in compensazione e delle specifiche relazioni al riguardo predisposte dai legali incaricati del relativo recupero.

**Disponibilità liquide:**

• verifica dei saldi in conformità con l’effettiva consistenza fisica presso la cassa sociale e con gli estratti conto bancari e postali, riconciliati con le risultanze delle corrispondenti schedi contabili.

2. **Le attività di indagine da porre in essere in merito alle più comuni poste del passivo**

**Verifiche in merito alle principali poste del passivo**

**Trattamento di fine rapporto:**

• verifica della completa esposizione in bilancio alla chiusura dell’esercizio;

• verifica della corretta esecuzione e registrazione delle operazioni effettuate nell’esercizio;
• verifica della corretta esposizione in bilancio a fine periodo e dei movimenti intervenuti nel medesimo con contestuale verifica dell’uniformità di applicazione dei principi contabili rispetto all’esercizio precedente.

Debiti verso dipendenti:
• verifica dei rapporti di lavoro dipendente in essere, della corretta applicazione del trattamento economico spettante in forza degli istituti contrattuali di settore;
• verifica, da eseguirsi anche con metodologie di campionamento ponderato e sulla base dei conteggi e della documentazione messa a disposizione del consulente del lavoro dell’azienda, della quantificazione operata in sede di ricorso circa il debito complessivo nei confronti del personale dipendente per salari e stipendi da corrispondere, rimborsi spese, indennità di mancato preavviso, ratei relativi a mensilità aggiuntive, ferie e permessi non goduti ed eventuali altri oneri a carico in conseguenza dell’accesso a procedure di mobilità o all’istituto della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o in deroga.

Debiti verso Istituti di credito ed altri finanziatori:
• analisi delle risultanze dell’elaborato della Centrale dei rischi della Banca d’Italia;
• verifica della quantificazione e dell’eventuale riconoscimento di specifiche cause di prelazione operato in sede di ricorso sui debiti per capitale ed interessi mediante, ad esempio, l’analisi dei singoli contratti di mutuo o di finanziamento, dei contratti di conto corrente e degli affidamenti in essere, delle eventuali garanzie prestate dall’azienda, delle relative condizioni contrattuali e dell’effettiva corretta applicazione delle stesse, delle riconciliazioni con le scritture contabili, etc.

Debiti verso fornitori:
• verifica della quadratura del partitario con la situazione patrimoniale aggiornata allegata al ricorso;
• circolarizzazione di un campione significativo di posizione debitorie mediante richiesta esplicita di conferma del debito ai diretti interessati, successiva analisi delle risposte pervenute ed effettuazione di procedure di verifica alternative nei confronti dei fornitori che non hanno fornito un adeguato riscontro;
• verifica della corretta registrazione delle fatture da ricevere e note di credito da emettere;
• verifica su un campione sufficientemente rappresentativo della documentazione a supporto del riconoscimento o meno della natura privilegiata di alcuni debiti;
• ricerca di informazioni circa le azioni intraprese per il recupero del credito attivate da singoli fornitori.
Debiti tributari e verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale:

- verifica della corrispondenza dei relativi saldi sulla base delle risultanze delle dichiarazioni telematiche, dei modelli di pagamento, dei registri obbligatori e dell’assistenza del consulente del lavoro dell’azienda;
- verifica del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie e di natura previdenziale;
- verifica presso il Concessionario del servizio di riscossione, l’Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali direttamente interessati in merito all’eventuale sussistenza di debiti pregressi o di carichi o accertamenti pendenti;
- richiesta all’organo amministrativo del rilascio di documentazione che attesti l’assenza di verifiche o accertamenti fiscali in corso o da parte di altri enti previdenziali (ulteriori a quelli già noti);
- verifica della quantificazione operata nel ricorso, con particolare riguardo anche alla stima degli interessi e delle sanzioni, nonché all’eventuale previsione ivi operata circa l’esito dei contenziosi in essere\textsuperscript{16}.

Altri debiti:

- richiesta all’organo amministrativo di documentazione che attesti l’assenza di garanzie reali o fideiussorie a favore di terzi;
- disamina dei verbali delle delibere degli organi sociali e verifica della quantificazione operata nel ricorso sui debiti per i residui compensi da corrispondere in favore dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
- verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ai debiti \textit{intercompany} per il tramite dell’espressa richiesta di conferma del credito, dell’ottenimento della riconciliazione dei rapporti di debitori/creditori, delle compensazioni effettuate e dell’ulteriore documentazione a supporto;
- verifica della quantificazione operata nel ricorso in merito ad eventuali debiti per acconti o caparre ricevuti da clienti per il tramite dell’espressa richiesta di conferma del credito, ovvero dell’analisi dei contratti in essere col riscontro effettivo dei pagamenti intervenuti.

\textsuperscript{16} A questo proposito si precisa peraltro che ai sensi dell’art. 116, comma sedicesimo, della Legge 388/2000 e della circolare Inps n. 88/2002, in caso di procedure concorsuali le sanzioni di natura previdenziale possono eventualmente essere ridotte nella misura non inferiore a quella degli interessi legali.
ALLEGATO 2: LE ATTESTAZIONI SPECIALI DI CUI AGLI ARTT. 182-QUINQUIES E 186-BIS L.F. (CENNI)

1. L’oggetto delle attestazioni speciali

L’art. 182-quinquies, comma 1, l.f. stabilisce che, se l’impresa debitrice, nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.) richiede l’autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti, un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.f. deve verificare il fabbisogno finanziario dell’impresa fino alla omologazione e attestare che tali finanziamenti sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

Inoltre, ai sensi dell’art. 182-quinquies, comma 4 l.f., il debitore può chiedere al Tribunale l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.

Nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale, quando cioè il piano di concordato preveda la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio, ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, un professionista, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 2, lett. b) l.f. deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista nel piano di concordato è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori.

Sempre nel caso di concordato con continuità aziendale, in presenza di contratti stipulati con la pubblica amministrazione, un professionista, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 3 l.f., deve attestare che la prosecuzione di detti contratti è conforme al Piano e vi è una ragionevole capacità del loro adempimento da parte dell’impresa debitrice. Infine, ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4 l.f., qualora l’imprenditore ammesso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intenda partecipare a gare per l’assegnazione di contratti pubblici, tale partecipazione è condizionata all’ulteriore attestazione che essa è conforme al Piano e che sussiste una ragionevole capacità dell’impresa ad adempiere il contratto alla cui assegnazione questa intende partecipare.

2. Le verifiche nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti

L’accertamento richiesto all’ Attestatore, al fine della contrazione di nuovi finanziamenti comporta:

i. la verifica del fabbisogno finanziario dell’impresa fino alla omologazione, la quale rende necessaria l’elaborazione (da parte dell’impresa debitrice) di un piano finanziario e quindi di un piano economico, da porre a fondamento delle previsioni finanziarie, posto che le manifestazioni monetarie costituite da entrate e uscite di denaro (derivanti dal realizzo di crediti, pagamento dei debiti, ecc.) discendono, in genere, o sono comunque connesse a eventi di tipo economico (vendita di beni e servizi, acquisto di fattori produttivi costituiti da beni e servizi, sostenimento di oneri finanziari e fiscali, ecc.);
ii. l’esame del piano economico e del piano finanziario predisposti dall’impresa, al fine di accertarne l’affidabilità e la determinazione del suddetto fabbisogno finanziario;

iii. la conseguente verifica della corrispondenza dei nuovi finanziamenti richiesti dall’impresa al fabbisogno finanziario della stessa;


3. Il giudizio richiesto all’Attestatore

La verifica dell’Attestatore richiede pertanto, nella sua fase conclusiva, un confronto tra i vantaggi generabili dalla continuazione dell’attività da parte dell’impresa (ai fini della quale i nuovi finanziamenti vengono richiesti) e quelli che potrebbero essere altrimenti prodotti da condotte alternativamente attuabili dalla stessa. In altri termini, l’Attestatore deve comparare la misura del soddisfacimento derivante dalla soluzione proposta con quella che potrebbe derivare da soluzioni alternative, altrimenti adottabili anche in assenza di nuova finanza, quali ad esempio, la cessione immediata dell’azienda o la liquidazione per stralcio dei singoli beni. Nell’esprimere il giudizio di funzionalità della prosecuzione dell’attività prevista nel piano di concordato al miglior soddisfacimento dei creditori, l’Attestatore deve tenere in considerazione la circostanza che tale prosecuzione comporta il mantenimento, a sostegno della continuità, di risorse patrimoniali e finanziarie che sono, come tali, sottratte alla disponibilità dei creditori anteriori. Ciò è consentito se l’Attestatore esprime il convincimento che la destinazione di quelle risorse ai creditori pregressi, ove anche fosse possibile in assenza di continuità aziendale, non ne migliorerebbe il grado di soddisfazione.

4. Il momento del rilascio dell’attestazione riguardo alla richiesta di nuovi finanziamenti

La suddetta attività può essere compiutamente e agevolmente svolta da parte dell’Attestatore quando il Piano è stato predisposto nella sua interezza, mostrando sia il risultato economico sia quello finanziario ottenibili mediante la sua attuazione. Tuttavia, essa è consentita anche in un momento anteriore a quello del completamento del Piano, ove l’Attestatore disponga comunque della conoscenza delle linee guida del Piano (intenzioni strategiche) e l’impresa presenti un elaborato (sostanzialmente un piano economico-finanziario parziale) da cui risultino i benefici ritraibili dalla contrazione di nuovi finanziamenti e le informazioni disponibili consentano di eseguire la necessaria analisi comparativa.

È del resto lo stesso art. 182-quinquies l.f. che prevede (comma 1) la possibilità dell’impresa debitrice di acquisire nuovi finanziamenti anche nell’ipotesi in cui non risultino ancora perfettamente definiti
un piano e una strategia, poiché l’accensione di tali finanziamenti è consentita (anche) al debitore che abbia presentato una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 161, comma 6 l.f., e quindi (anche) al debitore che abbia depositato la c.d. domanda in bianco senza proposta e piano a corredo (si veda tuttavia quanto precisato infra, § 8.6.).

4.1. Il necessario esame di un piano finanziario “di periodo”
La verifica del complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino alla omologazione (del concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), espressamente prevista dall’art. 182-quinquies l.f., richiede, in ogni caso, che l’Attestatore disponga di un piano finanziario, il quale non può non presupporre anche l’elaborazione di un corrispondente piano economico, riferito a un periodo temporale che si estenda almeno sino alla presumibile data dell’omologazione.

4.2. La verifica sulla veridicità dei dati aziendali
Ancorché non sia richiesto un giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, dato che il rilascio delle attestazioni ex art. 182-quinquies avviene normalmente mentre sono in corso le verifiche relative è prassi che l’attestazione 182-quinquies sia accompagnata da una negative assurance sulla mancata emersione, fino a quel momento, di elementi che inducano a dubitare circa la correttezza e l’affidabilità delle rappresentazioni contabili dei fatti di gestione.

5. La strumentalità dei nuovi finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori nell’ipotesi di richiesta di nuovi finanziamenti
La prosecuzione dell’attività d’impresa richiede in generale l’acquisizione di nuovi finanziamenti, poiché in assenza di essi l’impresa debitrice si trova il più delle volte nell’impossibilità di provvedere al regolare pagamento dei debiti contratti per la gestione corrente e di acquistare i fattori produttivi necessari per proseguire l’attività. Tuttavia, la norma stabilisce che i nuovi finanziamenti risultino funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori e non alla mera continuazione dell’attività d’impresa, la quale è a sua volta strumentale a tale miglior soddisfazione. L’Attestatore deve quindi chiedersi se l’acquisizione di nuova finanza funzionale alla prosecuzione dell’attività sia in sé utile, in quanto atta a consentire, oltre alla continuazione dell’attività, una miglior soddisfazione dei creditori. Relativamente al termine di confronto rispetto al quale l’Attestatore deve formulare il richiesto giudizio di comparazione quantitativa, è ragionevole ritenere che esso consista, di norma, nell’alternativa della liquidazione fallimentare. Né sembra prospettabile un giudizio comparativo rispetto ad altre ipotesi di composizione della crisi (quali ipotesi liquidatorie concordate con i creditori o altre ipotesi di continuità aziendale) su basi diverse rispetto a quelle risultanti dal piano concordatario, posto che l’Attestatore è chiamato a conoscere della sola ipotesi di concordato con continuità che gli viene sottoposta, da confrontare con l’alternativa della discontinuità e quindi della liquidazione, verosimilmente – anche se non necessariamente – atomistica, dell’impresa.
Quanto all’alternativa eventualmente praticabile dell’accesso all’amministrazione straordinaria, se per un verso tale procedura consente la prosecuzione dell’attività in funzione della dismissione di rami aziendali, per contro, essa comporta la necessità di privilegiare la conservazione dell’impresa, da perseguirsi primariamente e dunque anche in pregiudizio dell’interesse eventualmente confliggente dei creditori, tenendo conto del superiore interesse collettivo della salvaguardia dell’attività produttiva e dei livelli occupazionali.

La prospettiva dell’Amministrazione Straordinaria appare diversa rispetto a quella del concordato preventivo in continuità: in quest’ultimo la continuità è subordinata alla miglior soddisfazione dei creditori, mentre nell’amministrazione straordinaria è tutelata anche a discapito dell’interesse dei creditori pregressi. Il che impedisce di ritenere i due strumenti alternativi tra loro comparabili, e ciò prima ancora della constatazione della impossibilità concreta di costruzione di un parametro comparativo ai fini dell’espressione del giudizio in oggetto, in quanto, anche se l’amministrazione straordinaria riproduce una situazione affine in termini di sottrazione di risorse ai creditori per destinarle alla continuità, in essa non è dato conoscere ex ante l’ammontare di tali risorse.

a) I casi in cui tale strumentalità sussiste

La strumentalità di cui sopra sussiste ogni qualvolta, in virtù della continuazione dell’attività:

- si generi un reddito positivo e, quindi, un conseguente incremento del valore del patrimonio aziendale tanto contabile quanto di realizzo, poiché la produzione di un reddito si traduce inevitabilmente nell’aumento del valore dell’attivo e/o nella diminuzione del passivo e spesso origina anche un incremento indiretto del valore del patrimonio (per effetto, ad esempio, dall’aumento del valore dell’avviamento generato dal maggior reddito prodotto). A conclusioni non dissimili si deve pervenire anche quando, pur non essendo positivo il risultato netto di bilancio, sia tale il risultato di bilancio al lordo degli ammortamenti (tenuto conto del relativo effetto fiscale), atteso che anche in questa ipotesi si verifica un incremento del valore di realizzo dell’attivo maggiore dell’incremento del valore dei debiti;

- pur generandosi una perdita e non un reddito positivo, (i) il patrimonio aziendale, pur non registrando un incremento di valore, in virtù della prosecuzione dell’attività non subisca una riduzione, non tanto con riguardo al suo valore contabile (che in presenza di una perdita si riduce inevitabilmente), quanto in termini di valore realizzabile e (quindi) destinabile ai creditori, ovvero (ii) pur producendosi la riduzione di quest’ultimo valore, essa sia inferiore a quella che si genererebbe in assenza della continuazione dell’attività. Ciò accade, ad esempio, se grazie alla prosecuzione dell’attività, pur in presenza di una perdita, si evita l’annullamento o la riduzione del valore di alcuni elementi patrimoniali attivi: naturalmente la continuazione dell’attività risulta conveniente ogniqualvolta l’entità della riduzione di valore di tali asset evitata grazie a essa sia superiore a quella della perdita da essa stessa generata;

- in sintesi, in ogni caso in cui, mediante nuova finanza, i creditori siano destinatari di un soddisfacimento superiore a quello proponibile in base a un Piano che escluda la prosecuzione
dell’attività, ferma restando l’inammissibilità della comparazione con un piano liquidatorio non proposto dal debitore.

b) I casi in cui tale strumentalità non sussiste

La strumentalità di cui sopra non sussiste ogni qualvolta dalla prosecuzione dell’attività d’impresa derivi una perdita e il valore di realizzo del patrimonio aziendale subisca una riduzione superiore a quella che si genererebbe in caso di cessione dell’attività.

5.1. Gli ulteriori fattori che l’Attestatore deve considerare ai fini del proprio giudizio

Nel predetto confronto l’Attestatore deve considerare anche gli oneri che possono manifestarsi in caso di interruzione dell’attività, quali ad esempio quelli costituiti da indennizzi per eventuali inadempiimenti contrattuali che si renderebbero dovuti. Il presumibile valore di questi oneri si aggiunge alle riduzioni patrimoniali evitabili grazie alla prosecuzione dell’attività e l’ammontare risultante dalla loro somma va comparato con la perdita generabile nella prosecuzione. Sono invece da considerare influenti i costi presenti in entrambe le ipotesi, quali gli oneri discendenti dalla cessazione di rapporti di lavoro, dovuti alla riduzione del personale conseguente a un ridimensionamento produttivo o alla riorganizzazione della produzione, posto che essi si manifestano tanto a seguito della prosecuzione quanto della interruzione dell’attività (salvo considerarli solo per il diverso ammontare per il quale si manifestino in un caso o nell’altro).

5.2. La verifica della strumentalità dei nuovi finanziamenti rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori in caso di mancata omologazione del concordato e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

Occorre infine che l’Attestatore verifichi se, in assenza dell’approvazione e/o dell’omologazione del concordato o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la prosecuzione dell’attività e la contrazione di nuovi finanziamenti consentano comunque una miglior soddisfazione dei creditori. Occorre cioè verificare se (trascorsi alcuni mesi, subite possibili perdite e insorti nuovi debiti) tale migliore soddisfazione dei creditori possa comunque avere luogo nonostante la mancata approvazione e/o omologazione del concordato e la conseguente cessazione dell’attività o se, invece, si verifichi, in tale ipotesi, una situazione analoga, o addirittura deteriore, rispetto a quella che si manifesterebbe in assenza della prosecuzione dell’attività. Solo se i nuovi finanziamenti risultano funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori non solo con riguardo al caso in cui la proposta di concordato (o di accordo ex art. 182-bis) venga approvata, ma anche con riguardo al caso in cui essa venga rigettata, la loro acquisizione può essere ritenuta comunque utile e quindi autorizzata.

6. L’estensione alle altre attestazioni speciali

Indicazioni analoghe devono essere applicate, mutatis mutandis, ai fini delle altre attestazioni “speciali” summenzionate, nonché all’attestazione prevista dall’art. 186-bis, comma 2, lett. b) l.f. avente ad oggetto l’attitudine della prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di
concordato al fine del miglior soddisfacimento dei creditori. Relativamente a queste attestazioni occorre considerare l’esigenza di una maggior completezza delle informazioni di cui l’Attestatore ha bisogno per l’espletamento del compito. In particolare, con riguardo alla attestazione concernente l’autorizzazione a pagare “fuori concorso” crediti anteriori, la valutazione della legittimità del pagamento oggetto di autorizzazione presupporrebbe la conoscenza dell’entità del soddisfacimento dei crediti di pari rango o classe e conseguentemente può essere eseguita se l’Attestatore ha cognizione del contenuto della proposta concordataria e quindi del Piano. Il principio non è condiviso dalla più parte degli autori e da una parte della giurisprudenza. Nonostante vi sia chi abbia visto nella norma una deroga alla *par condicio*, si ritiene che l’autorizzazione de qua riguardi solo il momento temporale in cui il pagamento viene effettuato, ma non l’importo del pagamento, che non è necessariamente integrale ed è conseguente al trattamento previsto per i crediti o per la classe di crediti omogenei a quelli oggetto dell’autorizzazione.

Con riguardo all’attestazione concernente l’autorizzazione relativa a contratti stipulati o da stipulare con la pubblica amministrazione, il professionista incaricato deve verificare e, nel caso, attestare sia che la stipula dei contratti di cui trattasi non contrasta con il (ed è quindi conforme al) Piano, sia la ragionevole capacità dell’impresa debitrice ad adempiere il contratto; pertanto tale verifica richiede l’esame, e dunque la disponibilità, di un piano economico e finanziario completo.
ALLEGATO 3: L’ATTESTAZIONE EX ART. 182-TER L.F.

1. L’oggetto dell’attestazione ex art. 182-ter l.f.

L’art. 182-ter l.f., come modificato dalla legge di stabilità 2017, disciplina in via esclusiva l’istituto del trattamento dei crediti tributari e contributivi e mira a realizzare, anche nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti, il raggiungimento di accordi negoziali di tipo remissorio o dilatorio, in seno alla regolazione concordata della crisi di impresa. In conseguenza di tali modifiche, l’istituto ha perso la propria unitarietà per divenire, nell’ambito del concordato preventivo, un procedimento endoconcorsuale volto a disciplinare, in modo esclusivo, il trattamento dei crediti tributari e dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché le modalità procedimentali per consentire ai debitori istanti di comunicare la volontà di soddisfare i crediti erariali e previdenziali in maniera parziale o postergata, e ai destinatari dell’istanza di quantificare il proprio credito.

Permane, invece, una certa autonomia degli uffici nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ove, coerentemente con la natura di tali strumenti, il consenso dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali deve essere deliberato e manifestato mediante sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio e dell’agente della riscossione.

2. Il giudizio richiesto all’Attestatore nel caso di istanza di trattamento presentata nell’ambito di un concordato preventivo

Il comma 1 dell’art. 182-ter l.f. prevede che, con il piano di cui all’art. 160 l.f., il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei crediti tributari e contributivi se il Piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, così come indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d) l.f.. Il secondo periodo sempre del comma 1 prevede, poi, l’obbligo per il debitore di offrire percentuali, tempi di pagamento ed eventuali garanzie non inferiori o meno vantaggiose rispetto a quelle offerte ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Parimenti a quanto già previsto per la generalità dei crediti privilegiati e in coerenza con gli indirizzi interpretativi della CGUE, la condizione per il pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari o previdenziali privilegiati (compresi IVA e ritenute) è, quindi, costituita dall’oggettiva incapienza del valore di realizzo attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, come quantificato ed attestato da un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l.f..
Il testo dell’art. 182-ter l.f., quindi, nell’ammettere la falcidiabilità dei crediti tributari, ha testualmente rinnovato al piano di cui all’art. 160 l.f. ponendo, come condizione indefittibile, la sussistenza di una relazione di stima del tutto analoga a quella prevista dal citato art. 160 per l’ipotesi di incapienza dell’attivo rispetto alla massa dei creditori muniti di una causa di prelazione.

In particolare, al fine di consentire il pagamento parziale del debito tributario, l’art. 182-ter l.f. richiede il rilascio di una attestazione resa da un professionista (in possesso dei requisiti previsti dall’art. 67, comma 3, lett. d) l.f.) da cui emerga, all’esito della comparazione tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e la soddisfazione ricavabile nell’alternativa fallimentare, che la proposta concordataria sia maggiormente satisfattiva dei crediti tributari e previdenziali17.

L’art. 182-ter l.f., tuttavia, non richiede che tale attestazione sia redatta distintamente dalla relazione a corredo del piano e della documentazione allegata alla proposta di cui all’art. 161, comma 3 l.f., né che le due relazioni siano redatte da due professionisti diversi18.

L’Attestatore potrà, pertanto, redigere un unico documento nel quale effettuerà il confronto tra l’ipotesi concordataria e quella liquidatoria da cui emerga che la prima soddisfi l’amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali in misura superiore rispetto alla seconda19.

Infine, essendo venuti meno con la modifica dell’art. 182-ter gli effetti tipici del consolidamento del debito tributario e della cessazione delle liti fiscali pendenti derivanti dal perfezionamento della transazione fiscale, in assenza di previsioni derogatorie espresse, deve ritenersi applicabile la disposizione generale dettata dall’art. 176 l.f., con la conseguenza che i contenziosi in corso vertenti su pretese tributarie prosegono sino alla decisione che statuisce definitivamente nel merito. Compito dell’Attestatore sarà, pertanto, verificare che il debitore abbia dato evidenza nella proposta dell’esistenza di crediti soggetti a contestazione e che abbia previsto le modalità del relativo soddisfacimento nel caso e nella misura in cui gli stessi risultassero dovuti tramite la costituzione di adeguati fondi rischi (di importo pari alla percentuale di soddisfacimento del credito contestato offerta nella proposta di concordato)20, tenendo altresì conto dell’importo dell’eventuale quota privilegiata degradata a chirografo.

Nel diverso caso in cui la proposta di transazione dovesse avere ad oggetto anche la definizione delle controversie tributarie pendenti, compito dell’Attestatore sarà quello di verificare che il Piano di risanamento (o di liquidazione) preveda i pagamenti dipendenti dalla definizione delle controversie contenuta nella transazione fiscale.

17 Deve ritenersi non necessaria tale attestazione nel caso di una proposta di trattamento dei crediti fiscali contenente solo la richiesta di dilazione di pagamento senza stralci del credito erariale o previdenziale, ovvero nel caso di richiesta di moratoria annuale (ex art. 186-bis, comma 2, l.f.), ovvero di dilazione dovuta ai meri tempi tecnici necessari per la liquidazione del bene gravato da prelazione.
18 In tal senso anche la Circolare n. 16/E/2018 par. 5.1.2.
19 In tal senso anche la Circolare n. 16/E/2018 par. 5.1.2.
20 In tal senso anche la Circolare n. 16/E/2018 par. 5.1.5.
3. Il giudizio richiesto all’Attestatore nel caso di istanza di trattamento presentata nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti

Il pagamento dilazionato o parziale dei crediti tributari può essere richiesto anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l.f. Pertanto, il debitore che intenda falcidiare i crediti tributari e/o contributivi ricorrendo a tale istituto è tenuto a presentare una proposta del tutto analoga (quanto al trattamento da riservare a tali crediti rispetto a quello offerto agli altri creditori aderenti di rango pari o inferiore) a quella prevista nell’ambito del concordato preventivo.

Del pari sono sostanzialmente analoghi gli adempimenti e le verifiche previsti a carico dell’Attestatore nel caso di accordo di ristrutturazione rispetto a quelli richiesti nell’ipotesi di concordato, dovendo anche in questo caso l’attestazione del professionista, per la parte relativa ai crediti fiscali o contributivi, riguardare la convenienza del trattamento proposto rispetto alla sola liquidazione giudiziale.

Quanto alle controversie in corso, in assenza di previsioni in ordine alla sorte delle litigazioni pendenti, il debitore e le Agenzie fiscali potranno negoziare, nell’ambito della transazione, la definizione delle controversie fiscali pendenti e chiedere, poi, al giudice la declaratoria di cessata materia del contendere.

Il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante il Codice della crisi d’impresa ha sostanzialmente recepito le disposizioni dei diversi commi dell’art. 182-ter l.f., con la rilevante modifica che le norme disciplinanti il trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito del concordato sono contenute nell’art. 88 c.c.i., mentre quelle concernenti il trattamento dei suddetti crediti nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti sono collocate nell’art. 63 c.c.i.

Mentre con riguardo al concordato preventivo, il testo dell’art. 88 ricalca sostanzialmente quello dei primi quattro commi dell’art. 182-ter, una rilevante modifica è contenuta nel comma 2 dell’art. 63, ove è previsto che l’adesione all’accordo da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.

Trascorso inutilmente tale termine, a norma del comma 5 dell’art. 48 c.c.i., gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i concordati saranno comunque omologabili da parte del Tribunale al ricorrere della duplice condizione che tale adesione risulti decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57, comma 1, 60 comma 1 e 109, comma 1 d.lgs. n. 14/2019, e che la soddisfazione dei crediti tributari e previdenziali offerta dall’impresa debitrice risulti, sulla base

---

21 Il secondo periodo del comma 5 dell’art. 182-ter l.f. è stato modificato dalla lett. c) del comma 1-bis dell’art. 3 del d.l. 7 ottobre 2020, n. 159 conv. con mod. dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

22 Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere sarebbe inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere in giudizio, limitando la sua efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo in corso. Con la conseguenza che la sopravvenuta risoluzione della transazione fiscale dovrebbe comportare la “reiviviscenza” non solo della pretesa originaria dell’amministrazione finanziaria, ma anche del giudizio tributario che dovrebbe poter essere riassunto, essendo venuto meno proprio quell’accordo transattivo che costituisce il presupposto della sua estinzione.

23 Termine innalzato da sessanta a novanta giorni dall’art. 9, comma 3, lett. c) d.lgs. n. 147/2020.

24 L’inclusione anche dei concordati è dovuta all’art. 7, comma 7, lett. d) d.lgs. n. 147/2020.
dell’Attestazione resa da un professionista indipendente, più conveniente rispetto a quella derivante dall’alternativa liquidatoria.

A differenza del Codice della crisi, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1° settembre 2021\(^{25}\), l’adesione ex lege alle proposte di transazione fiscale e previdenziale prevista dall’art. 48, comma 5 è stata anticipata\(^{26}\) con l’introduzione di un periodo finale nel comma 4 degli artt. 180 e 182-bis l.f., rendendo in tal modo possibile\(^{27}\) l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione parte del Tribunale anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie nel caso in cui ricorra la duplice condizione che tale adesione sia determinate ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, e, quando, sulla base delle risultanze della relazione del professionista la proposta di soddisfacimento dei predetti enti sia più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

---

\(^{25}\) Ad opera del c.d. decreto liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23).

\(^{26}\) Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 3 del d.l. 7 ottobre 2020, conv. con mod. dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

\(^{27}\) Dall’entrata in vigore della legge di conversione 27 novembre 2010, n. 159, pubblicata sulla G.U. del 3 dicembre 2020, n. 300.